

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 luglio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 3.

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978 Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, n. 4.

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n. 5.

Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n. 6.

Disciplina delle comunità montane Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio, n. 2.

Disciplina organica del turismo Pag. 23

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002) Pag. 59

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 4.

Bilancio di previsione per gli anni 2002.2004 e per l'anno 2002 Pag. 59

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 5.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 60

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002, n. 2.

Disposizioni provvisorie sulla prorogatio degli organi regionali Pag. 60

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori Pag. 61

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi ... Pag. 61

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 27.

Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo Pag. 62

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 3.

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Capo I

GESTIONE FINANZIARIA

Sezione I

PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1.

Oggetto e principi

1. In attuazione dell'art. 15 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), il presente regolamento detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 2 della medesima legge.

2. Le risorse assegnate dalla Regione, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 19/2000, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonomia allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, degli enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La copertura delle spese varie d'ufficio, delle spese di arredamento e delle spese di gestione, in particolare le utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell'acqua e del gas, il riscaldamento ed i relativi impianti, i rifiuti, è assicurata dall'ente obbligato in base alla normativa vigente.

4. La copertura delle spese di cui al comma 3, nonché di quelle relative alla manutenzione ordinaria, può essere altresì soddisfatta mediante il trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche da parte dell'ente obbligato.

Art. 2.

Anno finanziario e programma annuale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'art. 20.

3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, di seguito denominato programma, predisposto dal dirigente scolastico, di seguito denominato

dirigente, e proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del collegio dei revisori dei conti che deve essere acquisito entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione del consiglio di istituto. Entro il 20 novembre, il dirigente illustra il programma al consiglio di istituto che deve adottare la relativa delibera di approvazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti.

4. Nei casi di comprovata necessità, la giunta regionale può, con propria deliberazione, prorogare i termini di cui al comma 3.

5. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F. e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 7, e quelli del precedente esercizio finanziario.

6. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.

7. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del P.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal responsabile amministrativo, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

8. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma, l'amministrazione scolastica regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei parametri adottati nei precedenti esercizi, la dotazione finanziaria ordinaria, fatte salve le eventuali variazioni in sede di approvazione del bilancio regionale ed in sede di valutazione dei competenti organi collegiali.

9. L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

10. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.

Art. 3.

Avanzo di amministrazione

1. Nel programma è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.

2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1.

3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Art. 4.

Fondo di riserva

1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del consiglio di istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare nella prima seduta utile.

Art. 5.

Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono sia le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'art. 17.

Art. 6.

Verifiche e modifiche al programma

1. Il consiglio di istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

2. Il consiglio di istituto può altresì apportare, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, relative ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a deliberazioni del consiglio di istituto, possono essere disposte con provvedimento del dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio di istituto.

5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

6. Il responsabile amministrativo, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

Sezione II

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 7.

Attività gestionale

1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 19/2000, secondo le modalità ivi indicate.

2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'art. 29, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'art. 2, comma 7, sono costantemente aggiornate a cura del responsabile amministrativo, con riferimento alle spese sostenute.

3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impegno di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'art. 4.

Art. 8.

Esercizio provvisorio

1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio o dal diverso termine stabilito dalla giunta regionale con propria deliberazione, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'amministrazione scolastica regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi quindici giorni, un commissario *ad acta* che provvede agli adempimenti necessari entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.

Art. 9.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell'art. 16, a fronte dell'emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.

2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.

3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.

4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

Art. 10.

Reversali di incasso

1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal responsabile amministrativo. Il loro contenuto è il seguente:

a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;

b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione, l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice, la causale della riscossione, il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

Art. 11.

Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato di cui all'art. 2, comma 6.

2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'art. 2, comma 7, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.

3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.

4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal responsabile amministrativo, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo di carta di credito, con immediata contabilizzazione.

Art. 12.

Mandati di pagamento

1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal responsabile amministrativo. Il loro contenuto è il seguente:

a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;

b) il numero progressivo e la data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare quietanza, l'atto dirigenziale al quale l'impegno di spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'art. 29;

c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.

2. Ogni mandato di pagamento è corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.

3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'art. 35.

Art. 13.

Modalità di estinzione dei mandati

1. I mandati sono estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;

b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;

c) vaglia postale, la cui ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale deve essere allegata al titolo;

d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.

2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.

Art. 14.

Pagamento con carta di credito

1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita per l'esecuzione, in particolare, delle spese relative:

a) all'organizzazione di viaggi di istruzione;

b) alla rappresentanza dell'istituzione scolastica;

c) all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.

2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può autorizzare l'uso da parte del responsabile amministrativo o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

3. Per i pagamenti così effettuati, il responsabile amministrativo provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.

4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'art. 16.

Art. 15.

Conservazione dei mandati e delle reversali

1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati secondo gli aggregati di cui all'art. 2, comma 6, ed in relazione ai singoli progetti, presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

Sezione III

SERVIZI DI CASSA

Art. 16.

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'amministrazione scolastica regionale.

2. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'art. 47.

Art. 17.

Fondo per le minute spese

1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, è anticipato, con apposito mandato in conto partite di giro, dal dirigente al responsabile amministrativo, nel limite stabilito dal consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile amministrativo presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il responsabile amministrativo contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'art. 28, comma 1, lettera f).

Sezione IV

CONTO CONSUNTIVO

Art. 18.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

b) il riepilogo delle risultanze finali che dimostri:

1) il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio;

2) le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui;

3) il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

d) il rendiconto dei singoli progetti.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'art. 2, comma 3, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

5. Il conto consuntivo è predisposto dal responsabile amministrativo entro il 20 febbraio ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto al consiglio di istituto che deve approvarlo entro il 31 marzo.

6. Il conto consuntivo approvato dal consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso, entro il 15 aprile, all'amministrazione scolastica regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente competente dell'amministrazione scolastica regionale, che nomina un commissario *ad acta* per il relativo adempimento.

8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito informatico dell'istituzione medesima.

Art. 19.

Armonizzazione dei flussi informativi

1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e comunicate all'amministrazione scolastica regionale.

Sezione V

GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

Art. 20.

Proventi derivanti dalla vendita di beni e di servizi a favore di terzi

1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'art. 32, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le spese. La relazione di cui all'art. 2, comma 5, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione del progetto. Tale gestione deve essere improntata al rispetto del principio secondo il quale le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

2. Le attività e i servizi di cui al comma 1 sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate come attività per conto terzi.

3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti, il consiglio di istituto dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.

4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.

Art. 21.

Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche

1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è corredato di una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.

2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.

3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio di istituto, dispone la cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico produttivo.

4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 20. Gli utili di gestione sono destinati a ridurre la retta dei convittori, nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.

Capo II

GESTIONE PATRIMONIALE, BENI E INVENTARI

Art. 22.

Beni

1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25.

2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, della Regione o degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

Art. 23.

Inventari

1. I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.

2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.

3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.

4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.

5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.

7. L'inventario è tenuto e curato dal responsabile amministrativo, che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.

8. Quando il responsabile amministrativo cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

9. Si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni a decorrere da ogni passaggio di consegne ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

Art. 24.

Valore dei beni inventariati

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde:

a) al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto;

b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto;

c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, o al loro valore nominale, qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.

Art. 25.

Eliminazione dei beni inventariati

1. Il materiale reso inservibile all'uso, o mancante per furto o per causa di forza maggiore, è eliminato dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato, a carico degli eventuali responsabili, l'obbligo di reintegro o di risarcimento.

2. Al provvedimento di cui al comma 1 è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla commissione di cui all'art. 51, comma 1, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

Art. 26.

Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal responsabile amministrativo, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal responsabile amministrativo e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

2. Qualora più docenti debbano avvalersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la responsabilità è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna al responsabile amministrativo del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

Art. 27.

Opere dell'ingegno

1. Spetta all'istituzione scolastica il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti della sezione seconda del capo terzo del titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e successive modificazioni.

3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.

5. È riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.

6. Previa deliberazione del consiglio di istituto, il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituzione medesima, nonché per il suo esercizio.

7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.

Capo III

SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITÀ INFORMATIZZATA

Art. 28.

Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:

a) il programma annuale;

b) il giornale di cassa;

c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;

d) il registro del conto corrente postale;

e) gli inventari;

f) il registro delle minute spese;

g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'art. 30, comma 3;

h) il conto consuntivo.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.

3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal responsabile amministrativo. A chiusura dell'esercizio il responsabile amministrativo attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.

5. La responsabilità della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è del responsabile amministrativo.

Art. 29.

Modulistica e contabilità informatizzata

1. La struttura regionale competente stabilisce i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'art. 28, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi.

2. La struttura regionale competente predispone un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie informatiche della contabilità delle istituzioni scolastiche.

Capo IV
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Sezione I
PRINCIPI GENERALI

Art. 30.
Capacità negoziale

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 12 della legge regionale n. 19/2000, hanno piena autonomia negoziale per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti con esclusione dei contratti aleatori, fatti salvi i contratti assicurativi. Sono, altresì, escluse le operazioni speculative in genere nonché le partecipazioni a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata.

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'art. 17.

4. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lettera g) e dall'art. 39.

Art. 31.
Funzioni e poteri del dirigente nell'attività negoziale

1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituzione scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio di istituto assunte ai sensi dell'art. 32.

2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al responsabile amministrativo o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 19/2000. Al responsabile amministrativo compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'art. 17.

3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del responsabile amministrativo.

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituzione scolastica specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri fissati dal consiglio di istituto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 32.
Interventi del consiglio di istituto nell'attività negoziale

1. Il consiglio di istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

i) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1;

j) all'acquisto di immobili.

2. Al consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli del debito pubblico;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi di cui al comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art. 33.
Procedura ordinaria di contrattazione

1. Per le attività di contrattazione riguardanti lavori, provviste e servizi il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 2.000 euro oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio di istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui alla sezione II del presente capo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3. L'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è esclusa quando i lavori, le provviste e i servizi non possono essere acquisiti da altri operatori sul mercato di riferimento dell'istituzione scolastica.

4. È sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione europea in materia di appalti di lavori e di fornitura di beni e servizi.

6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal responsabile amministrativo o da altro dipendente appositamente da lui delegato.

Art. 34.
*Pubblicità, attività informative
e trasparenza dell'attività contrattuale*

1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo dell'istituzione scolastica.

2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Il responsabile amministrativo provvede alla tenuta della documentazione di cui al comma 3.

5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituzione scolastica è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Art. 35.

Collaudo

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi entro sessanta giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione ad opera del personale dell'istituzione scolastica, se munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale.

2. Per le forniture di valore inferiore a 2.000 euro, l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua delega, dal responsabile amministrativo o da un verificatore all'uopo nominato.

3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal responsabile amministrativo, apposito certificato di regolare prestazione.

4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.

Sezione II

SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 36.

Disposizione generale

1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme della presente sezione nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.

Art. 37.

Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica

1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate.

2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituzione scolastica.

Art. 38.

Concessione di beni in uso gratuito

1. L'istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria con autorizzazione alla cessione d'uso.

2. L'istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal consiglio di istituto.

3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione del bene da parte del beneficiario, ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.

4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre periodi di tempo predeterminati.

Art. 39.

Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 40.

Contratti di sponsorizzazione

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

2. È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 41.

Contratti di fornitura di siti informatici

1. Nella stipulazione dei contratti di fornitura di siti informatici si deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.

2. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità.

Art. 42.

Contratti di concessione in uso dei siti informatici

1. È in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.

2. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile dell'attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.

3. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 40.

4. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 43.

Contratti di comodato

1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato, da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento dell'attività educativa e formativa.

2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessari di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.

Art. 44.

Contratti di mutuo

1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari della Regione nell'ultimo triennio.

2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione.

Art. 45.

Manutenzione degli edifici scolastici

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente obbligato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), per l'affidamento dei relativi lavori si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 46.

Contratti di locazione finanziaria

1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente, hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.

2. È sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituzione scolastica o da terzi.

3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'art. 51 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.

Art. 47.

Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie

1. L'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.

2. I contratti di cui al comma 1, possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

3. L'attività contrattuale di cui al comma 1, deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.

4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi *medio tempore* maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.

Art. 48.

Compravendita di beni immobili

1. Previa deliberazione del consiglio di istituto, l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

Art. 49.

Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico

1. L'istituzione scolastica può concedere a terzi a titolo gratuito l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali dell'istituzione scolastica forniti dall'ente obbligato, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e con l'osservanza dell'art. 32, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con i compiti educativi e formativi dell'istituzione stessa.

2. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente l'istituzione scolastica e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Art. 50.

Appalti per lo smaltimento di rifiuti soggetti a trattamento speciale

1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche siano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.

2. È consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

Art. 51.

Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione scolastica previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo dell'istituzione scolastica e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in difetto, essere distrutti.

4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.

Sezione III

ALTRE ATTIVITÀ NEGOZIALI

Art. 52.

Fondazioni

1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.

2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.

3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.

Art. 53.

Diritto allo studio ed assistenza scolastica

1. Le istituzioni scolastiche possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'art. 47, i trasferimenti della Regione e degli enti locali in materia di diritto allo studio ed in parti-

colare assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.

2. Ferma restando la competenza degli enti locali, le istituzioni scolastiche possono assumere iniziative in materia di assistenza scolastica.

Art. 54.

Donazioni, eredità, legati

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *de cuius* non contrastino con le finalità istituzionali.

2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici da adibire ad uso scolastico, l'istituzione concorda con il proprietario dell'edificio le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'art. 47, al fine di mantenere il valore del capitale.

4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

Art. 55.

Progetti integrati di istruzione e formazione

1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'art. 12 della legge regionale n. 19/2000, possono:

- a) stipulare convenzioni con università ed enti pubblici;
- b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro quindici giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.

4. Le intese di cui al comma 3 possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'anno o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

Capo V

CONTROLLO DL REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 56.

Esercizio della funzione

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dalla giunta regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui due designati dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, tra i quali è nominato il presidente, ed uno designato dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 e seguenti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In caso di mancata designazione, la giunta regionale provvede alla nomina dei membri del collegio fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica due anni, salvo conferma che nello stesso ambito territoriale può avvenire per non più di due volte. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato decade con quelli in carica.

2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dalla struttura regionale competente tenuto conto:

- a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
- b) della vicinanza o del facile collegamento tra le diverse sedi;
- c) della situazione geografica e ambientale in cui le istituzioni scolastiche operano.

3. Ai revisori dei conti esterni all'amministrazione regionale spetta un compenso onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale e correlato alla effettiva attività svolta. Il compenso è corrisposto dalle istituzioni scolastiche individuate nel provvedimento di nomina del collegio interessato.

4. Per le designazioni di propria competenza, la struttura regionale competente in materia di istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore alla categoria D del contratto collettivo regionale, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.

Art. 57.

Compiti dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa delle istituzioni scolastiche.

2. Il collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla giunta esecutiva ai sensi dell'art. 2, comma 3.

3. Il collegio procede, con visite periodiche, anche individuali, da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.

4. Il collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:

- a) riferisce al consiglio di istituto sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
- b) rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto di istituto;
- c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
- d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

e) correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi quali, ad esempio, quelli per il personale e per gli strumenti e i servizi esterni, inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi del rapporto fra costi e benefici da parte dell'istituzione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione scolastica regionale.

Art. 58.

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Le riunioni del collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 57, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.

2. Per le deliberazioni assunte dal collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.

3. Le verifiche periodiche di cui all'art. 57, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale.

4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.

5. L'amministrazione scolastica regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione dei revisori.

Art. 59.

Verballi

1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal responsabile amministrativo o da un suo delegato.

2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'art. 18, deve essere inviata all'amministrazione scolastica regionale, alla quale deve altresì essere inviata copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Capo VI

ATTIVITÀ DI CONSULENZA CONTABILE

Art. 60.

Assistenza e supporto amministrativo-contabile

1. L'amministrazione scolastica regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) 5 giugno 1978;
- b) 28 novembre 1978.

Art. 62.

Norme transitorie

1. La prima ricognizione dei beni ed il rinnovo degli inventari previsti dall'art. 23, comma 9, devono essere effettuati entro il 31 agosto 2003.

2. I regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978 continuano ad applicarsi agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale, di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, fino alla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

Art. 63.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2001

VIÉRIN

02R0245

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, n. 4.

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di assetto istituzionale

1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza dei comuni) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3, è sostituita dalla seguente:

«c) in tutti gli altri casi, con procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto, o laddove non raggiungano tali entità numeriche, con procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.»

2. La Regione, previa convenzione e nell'ambito della disponibilità di bilancio, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL - Regione Lombardia.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla disciplina dell'attività venatoria e all'assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.»

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Funzioni del Corpo forestale regionale*). — 1. Il Corpo forestale regionale, fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, esercita funzioni di vigilanza e controllo, compreso l'accertamento delle violazioni in materia forestale, agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed in particolare:

- a) polizia forestale e del territorio rurale;
- b) vigilanza sulle aree protette regionali;

c) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agro-silvo-pastorale.

2. Il Corpo forestale regionale esercita altresì le seguenti funzioni:

a) previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi;
b) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington).

3. Il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto alla Regione e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di competenza regionale:

a) prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie della fauna selvatica e ittica;

b) monitoraggio della patologie forestali di origine biotica e abiotica;

c) monitoraggio delle risorse agro-silvo-pastorali e naturali;

d) monitoraggio del dissesto idrogeologico;

e) gestione del demanio forestale regionale;

f) divulgazione, formazione ed informazione, anche a scopo didattico sui temi delle foreste e del territorio rurale;

g) usi civici;

h) certificazione del materiale forestale di riproduzione;

i) certificazione di qualità ambientale;

j) supporto all'attività di protezione civile e pubblico soccorso.

4. Il Corpo forestale regionale, con le modalità di cui all'art. 3, svolge attività di supporto anche a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, nei seguenti ambiti:

a) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

b) vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale;

c) vincolo idrogeologico;

d) consulenza e assistenza tecnica ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale;

e) vigilanza e controllo in materia di cave.

5. Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.

4. In fase di prima attuazione dell'art. 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

«c) sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

c.1) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole e formate da almeno la metà dei soci che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita semplice la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

c.2) le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole, quando

per l'esercizio di tali attività utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c.3) le società di capitali aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia sottoscritto per oltre il cinquanta per cento da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tale fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni. Per il riconoscimento si richiede altresì che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non ecceda il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati.».

2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 41, è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo, esercitato selettivamente viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.».

b) il comma 5 dell'art. 41, è sostituito dal seguente:

«5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

1. Alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente Titolo V-bis:

TITOLO V-bis

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALE

Art. 24-bis (*Carta naturalistica della Lombardia*). — 1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l'integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.

2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato «Carta naturalistica della Lombardia», in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.

Art. 24-ter (*Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario*). — 1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, con deliberazioni della giunta regionale, le necessarie misure e modalità per:

- a) la definizione della rete ecologica europea «Natura 2000»;
- b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino;
- c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;
- d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;
- e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione europea con la rete ecologica europea «Natura 2000»;
- f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all'art. 13 della direttiva 92/43/CEE.»;

b) dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente art. 25-bis:

«Art. 25-bis (*Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale*). — 1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere:

- a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;
- b) attività di tipo didattico-sperimentale in ambito scolastico;
- c) lo sviluppo delle attività nei centri delle aree regionali protette e nei centri regionali di educazione ambientale;
- d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.

3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico-operativa in materia:

- a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l'educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;
- b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.».

2. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Maigrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda e le province di Bergamo, Lecco e Milano.».

3. Alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino), è apportata la seguente modifica:

a) il secondo capoverso del primo comma dell'art. 9, è sostituito dal seguente:

«provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Vesate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello.».

4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 76 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.»;

b) la lettera b) del comma 78 dell'art. 3, è sostituita dalla seguente:

«b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96, è con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche.»;

c) il comma 86 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:

a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;

c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli ingegneri;

d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli architetti;

e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria dei geometri;

f) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;

g) un esperto designato dall'UPL;

h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;

i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecifiche materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;

l) il dirigente dell'avvocatura regionale o suo delegato;

m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.»;

d) il comma 93 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«93. Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti, programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;

b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera, per importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;

e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.;

e) il comma 96 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77, per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;

c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.;

f) il comma 98 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.;

g) dopo il comma 98 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi 98-bis e 98-ter:

«98-bis. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96, inferiori a 100 mila euro, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), assevera la congruità tecnico amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

98-ter. Per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiori al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/1994, assevera la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.».

5. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:

a) per l'adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;

b) per la realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni deliberati dalla giunta regionale;

c) per l'approvazione dei documenti di inquadramento di cui all'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento).»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — I piani di riparto sono predisposti dalla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:

inferiori ai 5.000 abitanti;

privi di strumenti urbanistici;

montani;

con strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);

inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.

Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art. 1, sono privilegiati gli enti che attuano i programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.

I parametri di valutazione delle istanze di contributo di cui alla lettera c) dell'art. 1 vengono annualmente precisati dalla giunta regionale.;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al primo comma è erogato il 30% al momento della esecutività della deliberazione, con la quale si conferisce l'incarico di progettazione; il rimanente 70% al momento dell'esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di piano.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1, è dato per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al terzo comma è erogato per il 30% al momento dell'esecutività della deliberazione dell'organo competente, con la quale si conferisce l'incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale; per il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.

Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 1 è dato in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al quinto comma è erogato per il 30% al momento dell'esecutività della deliberazione dell'organo competente con la quale si conferisce l'incarico per la redazione del documento di inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutività della deliberazione di approvazione del documento medesimo.».

d) l'art. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — I contributi sono erogati con decreto del dirigente competente.».

6. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 7, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell'80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l'esercizio finanziario in corso. La giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l'erogazione dei contributi.».

7. La Regione contribuisce con finanziamenti propri all'attuazione del programma Urban Italia di iniziativa nazionale, oggetto di finanziamento statale ai sensi dell'art. 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2001»).

8. Alla legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'art. 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all'ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente uni-

tamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).»;

b) dopo l'art. 14, è aggiunto il seguente art. 14-bis:

«Art. 14-bis (*Svolgimento delle attività tecniche*). — 1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

9. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 31-bis, è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono farne richiesta alla Regione allegando copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori, dei documenti comprovanti le spese da sostenere per la progettazione ovvero copia del progetto, nonché del preventivo di massima dei lavori medesimi.».

10. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi informativi e formativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tale attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia, su proposta del direttore generale della medesima.»;

b) l'art. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Organi dell'ARPA*). — 1. Sono organi dell'ARPA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l'incarico di presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.

3. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono nominati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

4. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di mancata realizzazione delle priorità strategiche, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili, il consiglio regionale può, su proposta della giunta, con provvedimento motivato, revocare il presidente o un componente del consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il consiglio di amministrazione. Con l'avvio delle procedure per la ricostituzione dell'organo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Gli emolumenti spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dalla giunta regionale;

c) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Competenze del consiglio di amministrazione*). — 1. Compete al consiglio di amministrazione:

a) su proposta del presidente:

a1) nominare il direttore generale;

a2) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'agenzia da inviare al presidente della giunta regionale;

a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo;

a4) approvare il piano pluriennale di attività sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 17;

b) su proposta del direttore generale, approvare:

b1) i regolamenti contabili ed organizzativi, in cui è definita la dotazione organica;

b2) il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2423 del codice civile;

b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;

b4) i programmi di lavoro annuali sulla base del piano pluriennale di attività.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse alla giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la giunta si sia espressa si intendono approvate. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere b3) e b4), approvate dal consiglio di amministrazione, sono comunicate alla giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a3) e a4) e lettera b2) sono trasmesse alla giunta regionale per la ratifica o l'approvazione da parte del consiglio regionale.»;

d) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Competenze del presidente*). — 1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ARPA; presiede il consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al presidente:

a) verificare l'attuazione del piano pluriennale approvato dal consiglio di amministrazione;

b) presentare al consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;

c) proporre al consiglio di amministrazione, entro quaranta-cinque giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ARPA;

d) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore ed i direttori di settori e di dipartimento;

e) proporre l'approvazione del piano pluriennale sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4, dell'art. 17;

f) proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo.»;

e) l'art. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Collegio dei revisori*). — 1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio ed il presidente sono nominati dal consiglio regionale; l'incarico è revocabile dal consiglio regionale. La giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del collegio.

2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell'agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull'andamento della gestione riferita al conto consuntivo.

3. Il presidente del collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al consiglio di amministrazione.»;

f) l'art. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Il direttore generale*). — 1. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'agenzia, sia amministrativa che contrattuale che economico-contabile, anche in relazione all'attuazione del piano annuale di attività ed al coordinamento delle attività di strutture centrali e di quelle periferiche.

2. In particolare il direttore generale predispone:

a) i regolamenti contabili e organizzativi, compresa la dotazione organica;

b) i tariffari;

c) il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il bilancio d'esercizio;

d) il piano pluriennale di attività;

e) il programma di lavoro annuale.

3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del consiglio di amministrazione; l'incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.»;

g) il comma 4 dell'art. 16, è soppresso;

h) l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 16, è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale dell'ARPA individua, con proprio atto, il personale cui è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale. Al suddetto personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.»;

i) il comma 4 dell'art. 17, è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente ove delegato, determina le priorità strategiche di intervento dell'ARPA in coerenza con i contenuti del PRS e del DPEFR approvati dal consiglio regionale.»;

l) il comma 2 dell'art. 19, è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'ente di provenienza.»;

m) l'art. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Contabilità e bilancio*). — 1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri.

2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare.

3. Il regolamento contabile dell'ARPA deve essere redatto in coerenza con i principi della contabilità economico patrimoniale; per l'attività contrattuale si applicano le norme delle leggi regionali di riferimento.».

11. In coerenza con il nuovo riparto di competenze tra organi e direttore generale, di cui agli articoli 12, 13 e 15 della legge regionale n. 16/1999, così come modificata dal comma 10, si procede al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'attuale consiglio di amministrazione resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli necessari ed urgenti fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

12. Alla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti dai impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'art. 4, è sostituito dal seguente:

«8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.»;

b) l'art. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Impianti temporanei per la telefonia mobile*). — 1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze fun-

zionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni:

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'art. 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.».

13. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 20, così come modificato dalla legge 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dal seguente:

«3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l'espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metropolitano, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.».

14. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'art. 11, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 31 luglio 2002, o prima di tale data nel caso fossero emanati i criteri di cui al comma 2.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-*quiquies* dell'art. 4, è aggiunto il seguente comma 4-*sexies*:

«4-*sexies*. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) ed ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche), è delegato alle aziende sanitarie locali. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, e dall'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306, è istituita presso la direzione generale regionale competente l'anagrafe degli impianti autorizzati.».

b) dopo il comma 28 dell'art. 4, è inserito il seguente comma 28-bis:

«28-bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.P.P.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.».

c) dopo il comma 58-*sexies* dell'art. 4, è inserito il seguente comma 58-*septies*:

«58-*septies*. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), sono rilasciate, rispettivamente dal sindaco del comune di provenienza o di destinazione della salma.»;

d) dopo il comma 107 dell'art. 4, sono inseriti i seguenti commi: 107-*bis*, 107-*ter*, 107-*quater*, 107-*quinquies*:

«107-*bis*. Il consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche;

107-*ter*. La giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107-*bis*, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente;

107-*quater*. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali;

107-*quinquies*. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 5-*bis*, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)».

2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 11-*bis* dell'art. 13, è inserito il seguente comma 11-*ter*:

«11-*ter*. L'approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 11, lettera b), compete esclusivamente alla stazione appaltante.».

3. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'art. 9, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. L'agenzia gestisce le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, individuata ai sensi dell'art. 4, comma 115, della legge regionale n. 1/2000, nonché quelle di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzato allo sviluppo del processo di delega alle province) dei centri alberghieri a carattere residenziale. A tal fine la giunta regionale stabilisce, anche in riferimento al piano di cui all'art. 4, comma 127 della legge regionale n. 1/2000, le modalità del trasferimento del personale e di assegnazione delle risorse all'agenzia per il lavoro.».

4. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali di intervento ordinario.»;

b) l'art. 2, è abrogato;

c) il comma 1 dell'art. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti:

a) l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento), e dall'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971. Modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 106);

b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonché alla scuola dell'obbligo, secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);

c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative.»;

d) il comma 5 dell'art. 3, è abrogato;

e) i commi 1 e 2 dell'art. 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 e all'erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le norme di cui all'art. 3, commi 76 e 77, della legge regionale n. 1/2000, riguardano anche l'approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante.»;

f) i commi 3 e 4 dell'art. 4, sono abrogati.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Al contributo finanziario in favore del CRAL - Regione Lombardia, di cui all'art. 1, comma 2, si provvede con le risorse annualmente stanziati all'UPB 5.02.0.1.174 «Risorse umane».

2. Alle spese relative ai corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), si provvede con le risorse per le funzioni trasferite in materia di caccia, stanziati all'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica».

3. Per la costituzione della carta naturalistica della Lombardia e per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di parte corrente di € 10.000,00, e la spesa complessiva per investimenti di € 555.000,00, di cui € 5.000,00 per l'anno 2002 ed € 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

4. Per le spese di cui al comma 3, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazioni dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge regionale n. 34/1978.

5. All'onere finanziario di € 10.000,00 di parte corrente di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione per € 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.7.2.299.9021 «Carta naturalistica della Lombardia») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

6. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per € 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per € 275.000,00 e € 275.000,00 della dotazione finanziaria di compe-

tenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» (voce 4.9.5.7.3.158.9626 «Attuazione direttiva comunitaria 92/43»).

7. Per l'attuazione delle attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 10.000,00.

8. All'onere finanziario di € 10.000,00 di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione per € 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.2.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.6.2.319.9003 «Norme informazione, formazione educazione ambientale») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

9. Per gli investimenti per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa in capitale complessiva di € 555.000,00, di cui € 5.000,00 per l'anno 2002 ed € 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

10. Per le spese di cui al comma 9, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge regionale n. 34/1978.

11. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 9 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per € 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per € 275.000,00 e € 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell'UPE 5.0.40.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» (Voce 4.9.5.7.3.158.9626 «Attuazione direttiva comunitaria 92/43»).

12. Per i contributi all'approvazione dei documenti di inquadramento di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale n. 66/1982, come integrata dall'art. 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziati all'UPE 4.10.1.2.3.102 «Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche».

13. Per l'attuazione del programma Urban Italia di cui all'art. 3, comma 7, è autorizzata, la spesa complessiva di € 516.000,00 di cui € 100.000,00 per l'anno 2002, e 200.000,00 per l'anno 2003 ed € 216.000,00 per l'anno 2004.

14. Per le spese di cui al comma 13, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge regionale n. 34/1978.

15. Agli oneri finanziari di cui al comma 13 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per € 100.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per € 200.000,00 e € 216.000,00, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPE 5.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 4.10.2.2.3.106.9642 «Cofinanziamento regionale ai programmi Urban Cinisello e Seregno»).

16. Per lo svolgimento delle attività tecniche di cui all'art. 3, comma 8, lettera b) è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di competenza di € 350.000,00 e la spesa di cassa di € 158.629,31.

17. Agli oneri di cui al comma 16, si provvede mediante le risorse stanziati all'UPB 4.9.3.1.2.146 «Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee».

18. Per il finanziamento di opere edilizie di cui al comma 107-*quater*, dell'art. 4, della legge regionale n. 1/2000, così come integrato dall'art. 4, comma 1, lettera d), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di € 250.000,00.

19. Agli oneri di cui al comma 18 si provvede mediante le somme stanziati all'UPB 2.5.2.1.354 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario».

20. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

21. Per la concessione dei contributi a fondo perduto alle province e ai comuni di cui alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) art. 17, comma 2, è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di € 200.000,00.

22. All'onere finanziario di € 200.000,00 di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2002, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».

23. In relazione alle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese.

Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa corrente, è istituita l'UPB 4.9.5.7.2.299 «Conservazione della biodiversità: carta naturalistica della Lombardia e rete europea natura 2000» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, di € 10.000,00.

Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell'UIPE 4.9.5.7.3.158 «Conservazione della biodiversità: carta naturalistica della Lombardia e rete europea natura 2000» sono incrementate rispettivamente di € 5.000 ed € 275.000,00.

Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, dell'UPE 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» è incrementata di € 10.000,00.

Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa in capitale, è istituita l'UPB 4.9.5.6.3.326 «Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, di € 5.000,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 di € 275.000,00.

Alla funzione obiettivo 4.10.2 «Incentivazione dell'utilizzo di strumenti di programmazione territoriale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 dell'UPB 4.10.2.2.3.106 «Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale» sono incrementate rispettivamente di € 100.000,00, € 200.000,00 e € 216.000,00.

Alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPE 4.9.7.3.2.163 «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo» sono ridotte rispettivamente di € 200.000,00 e di € 113.084,36.

Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.9.6.1.2.156. «Pianificazione delle aree protette» sono incrementate rispettivamente di € 200.000,00 e di € 113.084,36.

Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPE 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette» è ridotta di € 200.000,00.

Alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPE 4.9.7.3.3.164, la cui descrizione è così modificata «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo», è incrementata di € 200.000,00.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 marzo 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/420 del 27 febbraio 2002)

02R0408

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n. 5.**Istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Lombardia concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata «Agenzia».

Art. 2.*Contenuto e modifica dell'accordo*

1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo costitutivo di cui all'allegato «A» alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3.*Efficacia della legge*

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle regioni firmatarie dell'accordo.

Art. 4.*Norme speciali*

1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) relative alle competenze dei consorzi di bonifica.

2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate in materia di navigazione interna. La giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell'agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna.

Art. 5.*Disposizioni finanziarie*

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva, la giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell'agenzia; assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

Art. 6.*Informazione al consiglio regionale*

1. L'assessore componente il comitato di indirizzo dell'agenzia, di cui all'art. 7, comma 1, dell'accordo costitutivo, riferisce annualmente alla competente commissione del consiglio regionale sugli obiettivi programmatici dell'agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), dell'accordo medesimo.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 2 aprile 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/467 del 26 marzo 2002).

ALLEGATO A

**ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA
INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)****Art. 1.***Oggetto e contenuto*

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'Agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'art. 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2.*Generalità*

1. L'Agenzia è denominata agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal comitato d'indirizzo di cui all'art. 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3.*Ambito territoriale dell'Agenzia*

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'art. 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Funzioni

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'autorità di bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi inter-regionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

Art. 5.

Avvalimento

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'agenzia:

- 1) il comitato d'indirizzo;
- 2) il direttore;
- 3) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli assessori delle Regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

- a) conferisce e revoca l'incarico di direttore;
- b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
- c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
- d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal direttore;
- e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal direttore;
- f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal direttore;
- g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art. 5.

3. Il comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'Agenzia e quella delle Regioni, il comitato di indirizzo e il direttore si avvalgono di un comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art. 1.

Art. 9.

Direttore

1. Il direttore è scelto dal comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile.

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 11.

4. Il direttore, sentito il comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.

5. Il direttore predispose i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del comitato d'indirizzo:

- a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;
- b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;
- c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

6. Il direttore trasmette alle giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato dal comitato d'indirizzo.

2. Il collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al comitato d'indirizzo e alle Regioni.

Art. 11.

Organizzazione e personale

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.

4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 12.

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13.

Ordinamento contabile dell'agenzia

1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.

6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il comitato di indirizzo provvede alla scelta del direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.

2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

ALLEGATO

(Omissis).

02R0409

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2002, n. 6.

Disciplina delle comunità montane.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), disciplina le comunità montane, definendo in particolare:

- a) i criteri e le procedure di delimitazione delle zone omogenee;
- b) le modalità di approvazione degli statuti;
- c) i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di programmazione;
- d) i rapporti con altri enti.

2. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarietà, individua le comunità montane come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime.

Art. 2.

Criteri di delimitazione delle zone omogenee

1. I criteri di delimitazione delle zone omogenee sono i seguenti:

a) inclusione del territorio di comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima provincia:

1) interamente montani;

2) parzialmente montani, con popolazione residente in territorio montano superiore al 15% della popolazione complessiva;

b) inclusione, laddove necessario per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, dei comuni limitrofi con popolazione non superiore a 2000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità;

c) assetto territoriale tale da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.

2. I criteri di cui al comma 1 non si applicano, in fase di prima costituzione ai sensi dell'art. 3, per i comuni che già fanno parte di comunità montane.

3. In caso di scissione di comunità montana preesistente in più comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3.

Procedura di concertazione e costituzione delle comunità montane

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, singolarmente o tramite le comunità montane, presentano alla giunta regionale proposte di delimitazione delle zone omogenee; nei successivi novanta giorni, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni provinciali così composte:

a) presidente della giunta regionale o assessore delegato che le presiedono;

b) presidenti delle comunità montane interessate;

c) presidenti delle province interessate;

d) sindaci dei comuni interessati;

e) presidente delegato del comitato per la montagna, di cui all'art. 51 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione del territorio montano, in attuazione della legge n. 97/1994).

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) possono designare assessori, quali loro delegati.

3. Ciascuna commissione provinciale è convocata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni non possono aver luogo prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai componenti delle medesime della proposta della giunta regionale.

4. La fase di concertazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della proposta della giunta regionale alle commissioni provinciali.

5. Conclusa la fase di concertazione, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva la deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee entro e non oltre i sessanta giorni successivi all'assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 5, il presidente della giunta regionale adotta i decreti di costituzione delle comunità montane, da pubblicarsi contestualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia; con i medesimi decreti sono regolati, ove necessario, i rapporti successivi.

7. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifica della deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee.

Art. 4.

Autonomia statutaria

1. Lo statuto della comunità montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalità di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata.

2. Lo statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

Art. 5.

Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla comunità montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso, alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

Art. 6.

Rapporti fra enti

1. La comunità montana può stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla giunta regionale.

3. I comuni esclusi dalle comunità montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché da leggi statali e regionali.

4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 7.

Fonti di finanziamento

1. Le risorse finanziarie delle comunità montane sono:

a) le risorse finanziarie del fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 10/1998;

b) le risorse finanziarie destinate alle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché le risorse statali riferentesi alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) e b), sono assegnate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), b), c) e d), della legge regionale n. 10/1998.

3. Per quanto concerne le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a), i progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale. La Regione per la realizzazione dei progetti finanzia le spese per le opere e gli interventi, oggetto di rendicontazione, per una quota minima del 90% dello stanziamento. A valere sulla rimanente quota, possono essere finanziate le spese di progettazione preliminare e definitiva di cui all'art. 16, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, e le spese tecniche ed amministrative, che concorrono alla realizzazione ed attuazione dei progetti stessi.

4. L'adozione degli strumenti di programmazione o il loro adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali di cui al comma 1, lettera a) destinati alle comunità montane.

5. La disposizione di cui al comma 4 trova applicazione decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle comunità montane.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Qualora, a seguito della procedura di cui all'art. 3, una comunità montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunità montane) si scinda in più comunità montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la metà più uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori.

2. Gli organi rappresentativi provvisori di cui al comma 1 sono composti dal sindaco, da un consigliere espresso dalla maggioranza e da un consigliere espresso dalla minoranza di ciascuno dei comuni che fanno parte della comunità montana. Nel corso della prima seduta d'insediamento dei suddetti organi, convocata dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano di età, si procede all'elezione del presidente e degli altri componenti dell'organo esecutivo, in numero complessivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque.

3. Qualora la delimitazione delle zone omogenee conseguente alla procedura di cui all'art. 3 risulti invariata rispetto alla delimitazione territoriale stabilita dall'art. 6 della legge regionale n. 13/1993 o subisca variazioni di entità inferiore a quanto previsto dal comma 1, restano confermati gli organi già in carica, salvo procedere, ove necessario, al loro adeguamento secondo le modalità stabilite dagli statuti vigenti.

4. Gli organi rappresentativi di cui ai commi 1 e 3 approvano o adeguano gli statuti delle comunità montane entro il termine di sei mesi dalla prima seduta da convocarsi non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 6.

5. Decorso inutilmente il termine fissato per l'approvazione o l'adeguamento degli statuti, il presidente della giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad *acta*, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

6. Gli organi di cui al presente articolo rimangono comunque in carica fino al rinnovo della maggioranza dei consigli comunali dei comuni facenti parte della comunità montana.

Art. 9.

Norme abrogate

1. La legge regionale n. 13/1993 è abrogata a far data dalla pubblicazione dei decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 6.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'art. 7, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda» ed all'UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.

2. Per le spese di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)* e *b)* è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2002, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della stessa legge.

3. La legge regionale n. 13/1993, abrogata all'art. 9, continua ad applicarsi per l'esecuzione delle obbligazioni assunte in base alla legge regionale medesima.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2002

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/470 del 26 marzo 2002)

02R0410

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio, n. 2.

Disciplina organica del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'organizzazione turistica regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico, provvede al coordinamento tra gli enti operanti nel settore turistico, svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo del turismo mediante l'erogazione di incentivi.

3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2.

Carta dei diritti del turista

1. L'amministrazione regionale redige la carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.

2. La carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.

4. L'amministrazione regionale cura la pubblicazione della carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.

Art. 3.

Tutela del turista

1. L'Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l'apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 4.

Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza

1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all'offerta turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i comuni competenti per territorio.

3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attività delle forze dell'ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

Capo I

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO

Art. 5.

Enti, Associazioni e Consorzi

1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:

- a) Regione;
- b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
- c) Comuni e Province;
- d) Associazioni Pro-loco;
- e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. La giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.

2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:

- a) favorisce la promozione turistica, anche mediante sistemi di teleinformazione, teleprenotazione e telepromozione;
- b) verifica l'azione dei soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi;
- c) indirizza le attività degli enti locali per favorire lo sviluppo del turismo;
- d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico;
- e) emana direttive per lo svolgimento delle attività istituzionali delle agenzie di informazione e accoglienza turistica ed esercita la vigilanza e il controllo sulle medesime;
- f) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell'Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.

3. La giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Art. 7.

Promozione turistica

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le agenzie di informazione e accoglienza turistica.

2. Ai fini della presente legge per «società d'area» si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei comuni e delle province per la partecipazione dei medesimi a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d'area per il funzionamento.

4. In attesa della costituzione delle società d'area di cui al comma 2, la Regione può concedere finanziamenti a favore dei comuni e delle province per la partecipazione dei medesimi a consorzi turistici costituiti per le finalità di cui all'art. 36, individuati con deliberazione della giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, lettera c), purché comprendano almeno due enti locali territoriali. La Regione può altresì partecipare direttamente o attraverso le agenzie di informazione e accoglienza turistica ai consorzi turistici di cui al presente comma.

Art. 8.

Conferenza regionale del turismo

1. L'Assessore regionale al turismo convoca annualmente la conferenza regionale del turismo alla quale partecipano i sindaci, i presidenti delle province, i direttori delle agenzie di informazione e accoglienza turistica, i presidenti dei consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle pro-loco, degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché soggetti operanti nel settore turistico.

2. La conferenza regionale del turismo ha lo scopo di acquisire la valutazione di tutti i soggetti interessati sull'organizzazione e il funzionamento del settore turistico regionale, unitamente alle proposte di sviluppo del settore medesimo.

Capo III

AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 9.

Agenzie di informazione e accoglienza turistica

1. Le aziende di promozione turistica assumono la denominazione di agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT); sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

Art. 10.

Competenze

1. Le AIAT, in concorso con gli Enti locali interessati e con i soggetti individuati dalla presente legge, realizzano gli obiettivi definiti dalla Regione nel settore turistico nell'ambito territoriale di competenza, svolgendo le attività ad esse attribuite nell'ambito dei programmi adottati dalla giunta regionale.

2. Le AIAT svolgono le seguenti attività:

- a) informazione e assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- b) raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio ambito territoriale;

c) tutte le attività ad esse espressamente attribuite dalla giunta regionale.

3. Gli ambiti territoriali di competenza delle AIAT sono determinati dalla giunta regionale.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi delle AIAT:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori contabili.

Art. 12.

Il direttore

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'AIAT ed è responsabile della gestione della medesima, della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale. Trasmette alla Regione gli atti soggetti a controllo, fornendo la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta il piano preventivo delle risorse e degli obiettivi, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il rendiconto generale e redige la relazione sulla gestione;
- b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'AIAT, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa;
- c) ha la rappresentanza in giudizio dell'AIAT con facoltà di conciliare e transigere;
- d) dispone la partecipazione ai consorzi turistici di cui all'art. 7, comma 4, e a società di capitale;
- e) stipula i contratti e provvede alle spese;
- f) dirige il personale e organizza i servizi assicurandone la funzionalità.

3. All'art. 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai direttori delle agenzie di informazione e accoglienza turistica.».

Art. 13.

Incarico

1. Il direttore dell'AIAT è nominato dalla giunta regionale ed è scelto tra:

- a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private;
- b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

2. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai direttori di servizio autonomo presso la Regione.

3. Qualora l'incarico di direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altra amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 14.

Consulta degli enti locali

1. È istituita la consulta degli enti locali facenti parte degli ambiti territoriali delle singole AIAT.

2. La consulta è formata da cinque componenti nominati dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati e scelti tra gli stessi ovvero tra amministratori comunali del medesimo ambito territoriale.

3. L'assemblea di cui al comma 2, è convocata dal sindaco del comune demograficamente più rappresentativo.

4. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario del comune di cui al comma 3.

5. La consulta è convocata con cadenza semestrale dal direttore dell'AIAT e, in ogni caso, per l'espressione del proprio parere in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a).

Art. 15.

Il collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili di ciascuna AIAT è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

2. Il collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo generale e in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria;
- b) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) esprime parere sul piano preventivo delle risorse e degli obiettivi e sul bilancio annuale e pluriennale di previsione;
- d) vigila sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità dei contratti e delle convenzioni.

3. Il presidente del collegio dei revisori contabili comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza alla giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente.

4. I componenti del collegio dei revisori contabili restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un revisore effettivo, è disposto il subentro di un revisore supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

5. Il collegio dei revisori contabili si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

6. Il presidente del collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla giunta regionale, tramite l'assessore regionale competente.

Art. 16.

Compensi

1. Al presidente del collegio dei revisori contabili e ai restanti membri del collegio compete un'indennità mensile di carica. Gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza sono determinati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17.

Fonti di finanziamento

1. Le AIAT provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

- a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di proprie attività e del proprio patrimonio;
- c) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;
- d) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni, nonché contributi e sovvenzioni da parte di privati;
- e) i finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 18.

Finanziamento dell'attività istituzionale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi delle AIAT, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle AIAT medesime.

2. La ripartizione delle somme stanziare annualmente con la legge finanziaria della Regione viene disposta a cura della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, tenendo conto dei bilanci di previsione delle AIAT.

Art. 19.

Poli turistici di interesse regionale

1. La giunta regionale, sentita la seconda commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i poli turistici di interesse regionale. Detti poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.

2. In occasione della convocazione della conferenza regionale del turismo, la giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l'individuazione di nuovi poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.

3. In armonia con il piano annuale e triennale di sviluppo, l'amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell'area interessata.

4. La giunta regionale, con proprio regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l'incremento delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente e la concorrenza del polo turistico alla formazione del PIL regionale.

Art. 20.

Disposizioni contabili

1. Le AIAT applicano il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

Art. 21.

Vigilanza e controllo

1. Le AIAT sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della giunta regionale, tramite la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, al fine dell'accertamento del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale approva i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, corredato di tutti gli allegati previsti dal regolamento di cui all'art. 20, le variazioni relative al bilancio di previsione, il rendiconto generale;

b) la partecipazione a società;

c) gli atti di disposizione di beni immobili.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Contestualmente, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Ragioneria generale e gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono trasmessi alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per i pareri di competenza. La Ragioneria generale e la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio inviano i rispettivi pareri alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti.

4. Decorsi quindici giorni dalla data della ricezione degli atti, la struttura regionale competente invia i medesimi alla segreteria generale della presidenza della giunta regionale, corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 3, per l'esame da parte della giunta regionale entro i successivi venticinque giorni. Qualora la giunta regionale non deliberi entro il suddetto termine, gli atti diventano esecutivi.

5. La struttura regionale competente in materia può richiedere alle AIAT, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, elementi istruttori integrativi. La richiesta interrompe il termine sino al ricevimento degli elementi richiesti. Da tale data decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio degli atti corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti.

6. In caso di mancata approvazione, le AIAT si adeguano alle indicazioni della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione giuntaale.

7. La giunta regionale può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle AIAT e disporre ispezioni e controlli.

8. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 5, ovvero di inosservanza dei termini previsti da norme di legge per l'assunzione di atti obbligatori, la giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario *ad acta*.

9. La giunta regionale, per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze ad atti dovuti, per gravi irregolarità nella gestione, ovvero per impossibilità di funzionamento, delibera la revoca del direttore e provvede alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione delle AIAT, il quale si sostituisce con pienezza di poteri al direttore per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 22.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il personale delle AIAT fa parte del ruolo unico regionale.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Gli organi in carica delle aziende di promozione turistica sono sostituiti, all'entrata in vigore della presente legge, da commissari nominati con deliberazione della giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i direttori e i collegi dei revisori contabili delle AIAT, l'insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina.

Art. 24.

Uffici di informazione e accoglienza turistica

1. Le AIAT possono istituire IAT, anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico, previo nullaosta della giunta regionale.

2. Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato.

3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e mediante apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per le AIAT, di personale di associazioni Pro-loco:

a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

b) distribuzione di materiale informativo;

c) assistenza al turista;

d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.

4. Le AIAT sovrintendono al funzionamento degli IAT e ne coordinano l'attività.

Capo IV

COMUNI E PROVINCE

Art. 25.

Competenze

1. I comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:

a) svolgono attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;

d) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'art. 94;

e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'art. 107.

2. I comuni e le province esercitano inoltre:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 7;

c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai consorzi turistici di cui all'art. 36;

d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza e in coordinamento con l'attività delle AIAT.

3. Le province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del turismo. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d'intesa con le province stesse.

Capo V

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 26.

Definizione

1. Le associazioni pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

Art. 27.

Associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia

1. L'Associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia rappresenta le associazioni pro-loco nei rapporti con la Regione.

2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.

Art. 28.

Albo regionale delle associazioni pro-loco

1. È istituito presso la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni pro-loco, di seguito denominato albo.

2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni pro-loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'art. 26;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al comune competente per territorio in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico.

Art. 29.

Modalità ed effetti dell'iscrizione all'albo

1. Le associazioni pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite l'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.

Art. 30.

Adempimenti, revisioni, cancellazioni

1. L'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia presenta all'Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni pro-loco iscritte all'albo relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

2. La revisione dell'albo è effettuata annualmente.

3. La cancellazione dall'albo delle associazioni pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 28.

Art. 31.

Contributi a favore delle associazioni pro-loco

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo all'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia al fine di promuovere l'attività delle associazioni pro-loco.

2. Il contributo è ripartito dall'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia tra le associazioni pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste.

3. L'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia può destinare una quota non superiore al 15 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.

Art. 32.

Contributi a favore dei consorzi delle associazioni pro-loco

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l'inseadimento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni pro-loco.

Art. 33.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. L'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, entro il 1° marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività. La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.

2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 34.

Disposizione transitoria

1. Le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo qualora possiedano i requisiti di cui all'art. 28.

Art. 35.

Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito all'associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statuari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi.

Capo VI
CONSORZI TURISTICI

Art. 36.

*Consorzi turistici per la gestione, promozione
e commercializzazione del prodotto turistico*

1. I consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati consorzi turistici, svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

2. I consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici.

3. L'amministrazione regionale e le AIAT sono autorizzate a stipulare convenzioni con i consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.

4. Possono assumere le funzioni di consorzi, di cui al presente articolo, anche i consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purché rientrino nel disposto di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 37.

Finanziamenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai consorzi turistici per le finalità di cui all'art. 36, qualora:

a) l'atto costitutivo del consorzio turistico preveda l'assenza del fine di lucro;

b) sia assicurata all'interno del consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;

c) sia assicurata una capacità ricettiva complessiva di almeno:

1) cinquecento posti qualora si tratti di consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante montano;

2) tremila posti qualora si tratti di consorzi turistici operanti negli ambiti turistici del versante marino;

3) ottocento posti qualora si tratti di consorzi turistici operanti negli ambiti turistici intermedi.

Titolo III

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

Capo I

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 38.

Definizione

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita diretta o indiretta, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, nonché attività di intermediazione nei predetti servizi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

Art. 39.

Attività

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:

a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;

b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;

c) l'organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;

d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).

2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implicino l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

Art. 40.

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, anche stagionale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione regionale secondo le modalità stabilite con regolamento regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è accertato:

a) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria e dei requisiti professionali previsti rispettivamente agli articoli 44 e 45;

b) il possesso dei requisiti strutturali dei locali di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni;

c) che la denominazione prescelta per l'agenzia di viaggio e turismo non sia uguale o tale da confondersi con quella di agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e che non sia uguale a quella di Regioni o comuni italiani;

d) l'indipendenza dei locali sede dell'agenzia di viaggio e turismo da altre attività commerciali;

e) l'apposizione all'esterno del locale di un'insegna visibile che specifichi la denominazione dell'agenzia.

3. L'apertura e l'esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo o di filiali può essere autorizzata per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare. Le date definitive di apertura e di chiusura sono comunicate alle amministrazioni regionale e comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, è rilasciata con le modalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo è subordinato all'aggiornamento della precedente autorizzazione.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo è comunicato ai competenti organi statali.

Art. 41.

Filiali

1. L'apertura e l'esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, lettera b).

Art. 42.

Chiusura temporanea

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell'arco di un anno solare, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.

2. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non può essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 è obbligatoria la riapertura dell'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 43.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 44.

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45.

Requisiti professionali

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve possedere i seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistiche;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

2. Qualora il titolare non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio e turismo, o non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, tali requisiti devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di direttore tecnico.

3. I direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera a favore dell'agenzia di viaggio e turismo con continuità ed esclusività.

Art. 46.

Accertamento dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dalla certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero delle attività comprese nell'art. 39, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 392/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Coloro che non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1 devono superare un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento regionale.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma 2 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4. L'amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica alle imprese di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Art. 47.

Albo regionale dei direttori tecnici

1. Presso la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 45.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48.

Deposito cauzionale

1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione.

3. La cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all'art. 49, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l'ammontare della cauzione è reintegrato a pena di decadenza dall'esercizio dell'attività.

4. Lo svincolo della cauzione è disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell'attività.

Art. 49.

Assicurazione

1. Per lo svolgimento dell'attività, le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine di cui all'art. 48, comma 1, una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare annualmente alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. L'accertata mancanza di copertura assicurativa comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 50.

Opuscoli informativi

1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, ove posti a disposizione del consumatore, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 111/1995, e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 51.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con regolamento regionale.

2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 269/1998.

Capo II

ASSOCIAZIONI E IMPRESE

Art. 52.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
- b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
- c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.

3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'art. 40; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 53.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria

1. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.

2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Capo III

INCENTIVI E SANZIONI

Art. 54.

Incoming

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «*de minimis*» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di L. 100.000.000 per intervento.

2. L'amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del «*de minimis*» nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di L. 100.000.000 per intervento.

Art. 55.

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 40 in materia di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 30.000.000, nonché con la chiusura dell'attività e il divieto di rilascio dell'autorizzazione per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'art. 45, commi 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 42 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell'autorizzazione.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche è rilasciata dal comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5 e 6, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante della presente legge.

Art. 57.

Classificazione

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate dai comuni.

2. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.

3. Le strutture ricettive che hanno ottenuto la relativa classificazione prima della scadenza del termine di cui al comma 2 conservano la classificazione per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 58.

Riclassificazione

1. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione, il titolare o gestore deve presentare, con le modalità stabilite con regolamento regionale, una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

2. Qualora alla scadenza del quinquennio di validità non siano intervenute modifiche, il titolare o gestore deve presentare la scheda di cui al comma 1, allegando la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.

3. Le schede di denuncia sono fornite dal comune competente per territorio, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione.

Art. 59.

Variatione delle strutture ricettive

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a denunciare al comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione o autorizzazione.

Art. 60.

Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 61.

Denominazione e segno distintivo

1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del comune.

2. Con il termine «denominazione» si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 62.

Art. 62.

Regolamenti

1. Con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori.

Art. 63.

Certificazione di qualità

1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l'amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità, anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità. La commissione è composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;

c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

Capo II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 64.

Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o

imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da almeno tre unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 65.

Classificazione

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato «A», facente parte integrante della presente legge.

2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

Art. 66.

Dipendenze

1. Nelle strutture previste dall'art. 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

Capo III

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 67.

Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi e villaggi turistici.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 68.

Classificazione

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

Art. 69.

Autorizzazione alla somministrazione

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta, può essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

Art. 70.

Campeggi mobili

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

Capo IV

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

Art. 71.

Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato «D», facente parte integrante della presente legge.

Art. 72.

Autorizzazione alla somministrazione

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

Capo V

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 73.

Definizione e tipologia

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.

5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato «E», facente parte integrante della presente legge.

Art. 74.

Attivazione di un bivacco

1. L'attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 75.

Gestione pubblica

1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

Art. 76.

Periodo di apertura

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

Capo VI

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 77.

Definizione

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il servizio di alloggio comprende:

- a) la pulizia quotidiana dei locali;
- b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
- c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato «F», facente parte integrante della presente legge.

Art. 78.

Attività di somministrazione

1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

Art. 79.

Destinazione d'uso

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio dell'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 80.

Inizio attività

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di affittacamere comunicano l'avvio dell'attività al comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il comune prende atto della comunicazione e provvede all'iscrizione dell'affittacamere in un apposito elenco.

2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.

*Capo VII***BED AND BREAKFAST**

Art. 81.

Disciplina

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di bed and breakfast comunicano l'avvio dell'attività al comune ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

3. I comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività.

Art. 82.

Elenco

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

*Capo VIII***CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**

Art. 83.

Definizione

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno cinque case o appartamenti per vacanze, svolta in modo professionale in una sede adibita all'organizzazione e al ricevimento degli ospiti.

Art. 84.

Classificazione

1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 mslm.

Art. 85.

Destinazione d'uso

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 86.

Affitto in forma non imprenditoriale

1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

6. I comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.

*Capo IX***REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA RICETTIVA**

Art. 87.

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l'attività venga svolta in forma complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'iscrizione nel registro delle imprese abilita l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva, ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo è subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.

3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'art. 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88.

Requisiti professionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto n. 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva di cui all'art. 89, ovvero essere in possesso dell'idoneità all'esercizio d'impresa ricettiva ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;

c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.

Art. 89.

Ammissione agli esami di idoneità

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 90.

Commissione e materie d'esame

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dalla giunta camerale.

2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonché le materie dell'esame di idoneità, sono stabiliti con regolamento regionale.

3. La giunta camerale indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

Art. 91.

Corsi di formazione professionale

1. L'amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'art. 89, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale n. 8/1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione.

Capo X

NORME COMUNI

Art. 92.

Gestione

1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dal gestore.

Art. 93.

Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale n. 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale n. 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

Art. 94.

Registrazione e notificazione degli ospiti

1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alle AIAT, ove esistenti, o ai comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.

2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Art. 95.

Comunicazione dei prezzi

1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a centoventi giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81. La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall'amministrazione regionale.

3. Coloro che hanno ottemperato l'obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivo.

4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

Art. 96.

Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera ben visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso, conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorità competente.

2. Nelle camere e nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre:

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero della camera o unità abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) i prezzi giornalieri della camera o unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa, suddivisi per periodi di bassa e alta stagione nelle località turistiche ove tali periodi siano stati determinati.

Art. 97.

Reclami

1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'AIAT ove esistente.

Art. 98.

Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il comune prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività.

Capo XI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 99.

Vigilanza

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

Art. 100.

Sanzioni

1. L'esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio dell'attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni persona in esubero. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

7. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

TITOLO V
STABILIMENTI BALNEARI

Capo I

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 101.

Definizione

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

Art. 102.

Autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare è rilasciata dal comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare è subordinato alla sua classificazione. Non sono classificabili gli stabilimenti balneari privi del punteggio minimo per la classificazione di cui all'allegato «G», facente parte integrante della presente legge.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.

4. Agli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 63 della presente legge.

Art. 103.

Classificazione

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «G», facente parte integrante della presente legge.

Art. 104.

Comunicazione e pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei servizi offerti, compresi il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché i prezzi di accesso allo stabilimento, devono essere comunicati entro il 1° ottobre di ogni anno alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura successivamente la trasmissione alle competenti Capitanerie di porto.

2. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 1, possono presentare, entro il 1° marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima, a valere dal 1° maggio dell'anno in corso.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore dello stabilimento balneare di esporre in maniera ben visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi suddivisi per alta e bassa stagione praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto altresì obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

Art. 105.

Sanzioni amministrative

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e caratteristiche dello stabilimento balneare comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono integralmente devoluti al comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

Capo I

TURISMO ITINERANTE

Art. 106.

Finalità

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 107.

Requisiti

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 108.

Affidamento della gestione delle aree

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente, ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai comuni competenti per territorio, con le modalità di cui all'art. 94.

Art. 109.

Contributi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'art. 106.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di comuni associati, per singolo intervento.

3. La giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

TITOLO VII

TURISMO CONGRESSUALE

Capo I

ATTIVITÀ CONGRESSUALE

Art. 110.

Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;

b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;

c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.

4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

Art. 111.

Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali

1. L'Amministrazione regionale, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del *de minimis* e comunque fino al limite massimo di lire 100.000.000, agli organizzatori di eventi congressuali per la spesa sostenuta per la locazione di strutture congressuali e centri congressi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in occasione di eventi organizzati in Friuli-Venezia Giulia che prevedono la presenza di oltre duecento congressisti, i quali pernottino in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità delle risorse finanziarie si applica l'art. 33 della legge regionale n. 7/2000.

4. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

TITOLO VIII PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I

GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Art. 112.

Definizione delle attività

1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113.

Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

1. L'esercizio nella Regione Friuli-Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 115, commi 3 e 4.

3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 114.

Esami di idoneità

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;
- e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti, in ogni caso, la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 115.

Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'art. 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, iscritti all'albo della «International Association of Tours Manager» (IATM) di Londra sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità per accompagnatore turistico.

5. Con deliberazione della giunta regionale possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità coloro che hanno conseguito la laurea in facoltà universitarie specifiche per la preparazione della figura professionale di guida turistica. Resta in ogni caso stabilito l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità avente per oggetto la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 116.

Corsi di formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale di cui all'art. 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in col-

laborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della giunta regionale, sentite le associazioni di categoria - maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'art. 114, comma 2.

Art. 117.

Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

- a) recidiva di cui all'art. 142, comma 6;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 114, comma 1, lettere a) e b);
- c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.

Art. 118.

Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni, e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tessero di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Art. 119.

Corsi di aggiornamento professionale

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120.

Visite ai siti museali

1. Le guide turistiche, nell'esercizio della loro attività professionale, incluse le visite di studio e aggiornamento, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249.

Capo II

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 121.

Definizione dell'attività

1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 122.

Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'art. 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul collegio delle guide alpine è esercitata dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123.

Albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina è subordinato all'iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo e dall'aspirante guida alpina che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 124.

Borse di studio

1. La giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 125.

Scuole di alpinismo

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'art. 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Capo III

GUIDA SPELEOLOGICA-MAESTRO DI SPELEOLOGIA E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

Art. 126.

Definizione dell'attività

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127.

Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'art. 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128.

Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della Regione.

Art. 129.

Scuole di speleologia

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'art. 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130.

Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero attività di istruttore nell'ambito dello stesso o della scuola nazionale di speleologia del Club alpino italiano o della commissione nazionale scuole di speleologia della Società speleologica italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di aver svolto, per almeno un mandato, l'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero attività di istruttore nell'ambito dello stesso o della Scuola nazionale di speleologia del Club alpino italiano, ovvero aver svolto la professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, dietro presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente sull'attività svolta.

Capo IV
MAESTRO DI SCI

Art. 131.

Definizione dell'attività

1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132.

Collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'art. 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul collegio dei maestri di sci è esercitata dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133.

Albo dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il collegio dei maestri di sci di cui all'art. 132.

2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) maestro di sci discipline alpine;
- b) maestro di sci discipline del fondo e telemark;
- c) maestro di sci discipline dello snow-board.

Art. 134.

Scuole di sci

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione «Scuola di sci autorizzata del Friuli-Venezia Giulia».

Capo V
NORME COMUNI

Art. 135.

Elenchi e risorse

1. Annualmente la giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai Capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi collegi in collaborazione con l'amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2, i residenti in un comune della regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi collegi.

Art. 137.

Iscrizione agli albi

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'art. 136;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
- e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari;
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- g) residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La giunta regionale, d'intesa con la commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 138.

Regolamenti di attuazione

1. Con Regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;
- b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);
- c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;
- d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;
- e) le modalità di corresponsione delle borse di studio di cui all'art. 124;

f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'art. 134;

g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome.

Art. 139.

Divieti e doveri

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140.

Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141.

Scuole e istruttori del CAI e del SSI

1. Il Club alpino italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci, che

svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono applicate dall'amministrazione regionale in conformità alla legge regionale n. 1/1984.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai rispettivi collegi, ove previsti.

TITOLO IX

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Capo I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Art. 143.

Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'art. 26-bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144.

Collegio regionale degli operatori per la prevenzione soccorso e sicurezza sulle piste di sci

1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'art. 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'art. 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'art. 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. La vigilanza sul collegio è esercitata dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 145.

Albo degli operatori per la prevenzione soccorso e sicurezza sulle piste di sci

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'art. 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) residenza o domicilio in un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

Art. 146.

Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteorologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147.

Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore pattugliatore, coordinatore di stazione

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'amministrazione regionale e sono organizzati almeno ogni due anni, in collaborazione con il Collegio, dalle associazioni di particolare qualifi-

cazione individuate con deliberazione della giunta regionale, tra quante svolgono attività di soccorso e prevenzione sulle piste di sci da almeno cinque anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il collegio.

Art. 148.

Regolamento

1. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio, sono disciplinati:

a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'art. 146;

b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;

d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

Art. 149.

Obblighi dei gestori

1. Le aree sciabili sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tal fine il gestore è tenuto ad attuare tutte le misure dirette ad assicurare il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, nonché il servizio di soccorso, secondo le modalità di cui all'art. 143, commi 2 e 3.

2. Il gestore è tenuto ad assicurare l'uso pubblico della pista, a disporne la chiusura in caso di pericolo o non agibilità e, ferma restando la tutela dell'ambiente naturale, a provvedere alla sua manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e all'innervamento.

3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati da un numero di addetti giornalieri operanti nell'area di competenza, comprendente in ogni caso un pattugliatore. La pianta dell'organico degli addetti, nonché il calendario dei turni, sono esposti in maniera visibile al pubblico.

4. Il gestore è tenuto a comunicare alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e al collegio, entro il 15 novembre di ogni anno, il numero e la qualifica professionale degli addetti utilizzati.

Art. 150.

Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione soccorso e sicurezza sulle piste di sci

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione italiana sicurezza piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

Art. 151.

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000.

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'art. 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 149, comma 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 6.000.000 a L. 18.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali.

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'amministrazione regionale in conformità alla legge regionale n. 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al collegio.

TITOLO X

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 152.

Ambiti di intervento

1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l'organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.

2. Gli ambiti e le priorità sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.

Art. 153.

Regolamento

1. Con regolamento regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo.

Art. 154.

Vincolo di destinazione

1. Le imprese beneficiarie degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni. Si applica l'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 155.

Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi

1. Gli incentivi previsti dai Capi II e III del presente titolo sono estesi ai pubblici esercizi di cui alla legge n. 287/1991.

Capo II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 156.

Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del *de minimis*, alle piccole e

medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'art. 33 della legge regionale n. 7/2000.

5. Resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.

Art. 157.

Concessione, erogazione, controlli

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione dei contributi previsti dall'art. 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 156 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.

Capo III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE

Art. 158.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 36/1996

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «commerciali», è aggiunta la parola «, turistiche».

2. L'art. 2 della legge regionale n. 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, non eccedenti il limite di euro 2.000.000.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria, allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento.

5. Su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio e al turismo e dell'assessore alle finanze, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.».

3. All'art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale n. 36/1996, dopo la parola «commerciale», sono aggiunte le parole «o turistica».

4. L'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche, di servizi e studi professionali per l'ammodernamento degli esercizi e per l'acquisto di beni strumentali). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio e al turismo e dell'assessore alle finanze, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.».

Capo IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI, NONCHÉ PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE.

Art. 159.

Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni, di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 160.

Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Art. 161.

Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica;

b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini;

c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;

e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione, nonché i massimali di intervento.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso dal servizio della incentivazione turistica della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonché, per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

Art. 162.

Modifica della legge regionale n. 14/2000

1. L'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, è così modificato:

a) al comma 1, lettera a), le parole «ai relativi proprietari, pubblici e privati» sono sostituite dalle parole «ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi»;

b) al comma 2, dopo la parola «lettere», è aggiunta la lettera «a».

Capo V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

Art. 163.

Finalità

1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

Art. 164.

Beneficiari dei contributi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

- a) Enti locali in forma singola o associata;
- b) AIAT e Consorzi turistici;
- c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI);
- d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134;
- e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

Art. 165.

Caratteristiche delle piste

1. I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

- a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
- b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 26/1991;
- c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

Art. 166.

Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 163, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'art. 168.

4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

- a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.

Art. 167.

Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo

1. Per le finalità di cui all'art. 163, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso;
- b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
- c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva.

2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

3. I contributi vengono erogati nella misura massima del 70 per cento della spesa da sostenere con riferimento ai soggetti di cui all'art. 164, comma 1, lettere a) e b), e, nella misura massima del 50 per cento, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 164, comma 1, lettere c), d) ed e).

4. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - servizio del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal Regolamento di attuazione.

Art. 168.

Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi

1. Con apposito regolamento di attuazione la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al turismo, stabilisce i criteri di priorità e le modalità per la richiesta, la determinazione, l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi disciplinati dal presente capo.

2. Il regolamento determina altresì la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.

3. I contributi di cui agli articoli 166 e 167 vengono erogati separatamente.

Art. 169.

Sostegno delle attività agonistiche e giovanili

1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli-Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in Regione.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al servizio delle attività ricreative e sportive.

Art. 170.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 171.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 166 e all'art. 167, comma 1, lettera a), possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione senza che trovi applicazione il requisito di apertura minima delle piste di cui all'art. 165, comma 1, lettera c).

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 172.

Soppressione dell'azienda regionale per la promozione turistica

1. L'azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore a quella di funzionario, con il compito di adottare gli atti necessari alla residua gestione dell'azienda regionale e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi della medesima, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale. L'incarico decorre a partire dalla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1:

a) la giunta regionale applica al direttore della soppressa azienda regionale la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;

b) il personale dell'azienda regionale è messo a disposizione della direzione regionale dell'organizzazione e del personale che attiva le procedure di mobilità favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico;

c) decadono il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda regionale, e nelle loro competenze subentra il commissario straordinario di cui al comma 2.

4. Il commissario straordinario, entro i termini stabiliti dalla giunta regionale, trasmette alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell'azienda regionale da attribuire all'amministrazione regionale;

b) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi e lo stato delle attività in corso;

c) il bilancio di liquidazione dell'azienda regionale, a conclusione delle operazioni di commissariamento.

5. La giunta regionale provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 4, previo parere delle direzioni regionali competenti per materia, e detta le direttive per il trasferimento dei rapporti attivi e passivi non cessati, per la continuità dell'azione amministrativa e per la conclusione dell'attività commissariale. Con deliberazione della giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è stabilito il termine a decorrere dal quale la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati.

6. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

7. Al commissario straordinario spetta un'indennità di carica determinata con il decreto di nomina.

Capo II

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 173.

Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali

1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'art. 2, comma 15, della legge regionale n. 10/2001.

Capo III

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 174.

Apertura di credito a favore di funzionari delegati

1. Per le esigenze della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:

a) realizzazione di manifestazioni e iniziative di promozione turistica, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali;

b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità;

c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;

d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 175.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle aziende di promozione turistica

1. Il personale di ruolo delle aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella «A» allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.

2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale al 1° gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:

a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'art. 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'art. 23, secondo comma, della legge regionale n. 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del

maturato in godimento di cui all'art. 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale», si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).

4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'art. 71, comma 3, della legge regionale n. 44/1988, per «maturato in godimento», si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'art. 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 1º aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.

5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza al 1º gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'art. 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale n. 49/1984 e modificato dall'art. 1, comma 10, della legge regionale n. 19/1996.

6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al fondo di cui all'art. 186 della legge regionale n. 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.

7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.

8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 176.

Assunzioni con contratto a tempo determinato

1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle aziende di promozione turistica come previsto dall'art. 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Capo V

NORME FINALI

Art. 177.

Riferimenti

1. Tutti i riferimenti normativi all'azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al commercio, turismo e terziario.

Art. 179.

Testo unico del turismo

1. Successivamente all'emanazione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, nel *Bollettino ufficiale* della Regione è pubblicato il testo unico della normativa regionale in materia di turismo, avente valore compilativo e comprendente in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari regionali che disciplinano il settore del turismo.

Art. 180.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;
- b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;
- c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;
- d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;
- e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;
- f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;
- g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;
- h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;
- i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, art. 1;
- l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;
- m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;
- n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;
- o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
- p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;
- q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- r) legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;
- s) legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;
- t) il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;
- u) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;
- v) legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;
- z) legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
- aa) legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;
- bb) legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;
- cc) legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;
- dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;
- ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;
- ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;
- gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;
- hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;
- ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
- ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
- mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;
- nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;
- oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;
- pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;
- qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;
- rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;
- ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;
- tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;
- uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;
 zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;
 aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;
 bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, art. 8;
 ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, art. 5;
 ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;
 eee) legge regionale 1° dicembre 1986, n. 51, art. 7;
 fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;
 ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
 hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;
 iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;
 lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;
 mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
 nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
 ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;
 ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;
 qq) l'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2-bis della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34;
 rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;
 sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, art. 225;
 ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;
 uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, art. 72;
 vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;
 zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;
 aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, art. 11, comma 27;
 bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;
 cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;
 dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, art. 16, commi 25, 26 e 27;
 eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 144 e 145;
 ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, art. 4.

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 181.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 «Spese dirette per attività istituzionali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9254 (1.1.148.2.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Spese per la tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 50.000.000 per l'anno 2002.

2. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 «Interventi di promozione turistica di parte capitale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)» e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'art. 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica

n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti a comuni e province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4. Per le finalità previste dall'art. 18, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1300 «Interventi di promozione turistica di parte corrente» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9248 (1.1.162.2.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti annui alle agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

5. Per le finalità previste dall'art. 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 «Finanziamenti per l'attività di promozione turistica delle Pro-loco e dei consorzi turistici» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9258 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributo annuo alla Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per promuovere l'attività delle associazioni aderenti» e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'anno 2002.

6. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 9259 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi all'associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

7. Per le finalità previste dall'art. 37, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9241 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti ai consorzi turistici per l'attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale» e con lo stanziamento di lire 900.000.000 per l'anno 2002.

8. Per le finalità previste dall'art. 54, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 «Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9244 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

9. Per le finalità previste dall'art. 54, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9245 (1.1.163.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Incentivi all'aeroporto Friuli - Venezia Giulia S.p.a. per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero dei voli in arrivo» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art. 55 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore del turismo» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - al Titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 971 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di agenzie di viaggio e turismo».

11. Per le finalità previste dall'art. 109, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 «Contributi per investimenti nel settore del turismo» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 9246 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan a supporto del turismo itinerante» e con lo stanziamento di L. 150.000.000 per l'anno 2002.

12. Per le finalità previste dall'art. 111, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1310 «Contributi per potenziamento di eventi congressuali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9242 (1.1.163.2.6.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale agli organizzatori di eventi congressuali» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

13. Per le finalità previste dall'art. 119, comma 1, autorizzata la spesa di L. 90.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 «Interventi di parte corrente per le professioni turistiche» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica» e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'art. 124, comma 1, autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale» e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico»;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina»;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica»;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci».

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 «Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

b) capitolo 8941 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

c) capitolo 8942 (1.1.162.2.10.14) - «Devoluzione al collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».

17. Per le finalità previste dall'art. 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci».

19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce «per memoria» - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con la denominazione «Devoluzione al collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».

20. Per le finalità previste dall'art. 156, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9268 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese turistiche per l'incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze» e con lo stanziamento di L. 1.350.000.000 per l'anno 2002.

21. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 36/1996, come da ultimo modificato dall'art. 158, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2002 a carico

dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 «Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 27 - programma 27.2 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9321 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - servizio del commercio - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività» e con lo stanziamento di lire 500.000.000 per l'anno 2002.

22. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 36/1996, come da ultimo modificato dall'art. 158, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.1308 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9322 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del commercio - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività, nonché al rafforzamento delle strutture aziendali» e con lo stanziamento di lire 400.000.000 per l'anno 2002.

23. Per le finalità previste dall'art. 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi ai colleghi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'art. 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge» e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalità previste dall'art. 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci» e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25. Per le finalità previste dall'art. 161, comma 1, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9273 (2.1.243.4.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi pluriennali a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale» e con l'onere relativo alle annualità autoriz-

zate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

26. Per le finalità previste dall'art. 161, comma 4, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9274 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici e di associazioni senza fini di lucro per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attività turistica, per ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, per realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico, per ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, per ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale» e con lo stanziamento di lire 800.000.000 per l'anno 2002.

27. Per le finalità previste dall'art. 166, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.1611 «Interventi di parte corrente nelle zone montane» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.2 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9431 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per l'attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

28. Per le finalità previste dall'art. 167, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica sportiva dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboscimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

29. Per le finalità previste dall'art. 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributo annuo alla Federazione italiana sport invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili» e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalità previste dall'art. 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 «Spese per la liquidazione dell'azienda regionale per la promozione turistica» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003

- a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti, con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64, servizio del turismo, con la denominazione «Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica» e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31. Per le finalità previste dall'art. 174, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1301 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9188 (1.1.148.1.10.24) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - servizio del turismo, con la denominazione «Spese per l'acquisto di beni strumentali e di servizi connessi all'attività istituzionale della direzione regionale del commercio e del turismo» e con lo stanziamento di lire 700.000.000 per l'anno 2002.

32. Per le finalità previste dall'art. 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 2.500 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 551 - lire 300 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 561 - lire 125 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 552 - lire 500 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.651 - capitolo 553 - lire 200 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9636 - lire 250 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9637 - lire 250 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.4.1.662 - capitolo 9640 - lire 250 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 970 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002;
 U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002.

33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9220 - lire 1.000 milioni;
 U.P.B. 28.1.64.1.503 - capitolo 9225 - lire 1.450 milioni;
 U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9260 - lire 1.000 milioni;
 U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9261 - lire 500 milioni;

U.P.B. 28.2.64.2.510 - capitolo 9265 - lire 3.500 milioni;

U.P.B. 28.2.64.2.512 - capitolo 9266 - lire 1.000 milioni;

U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8965 - lire 150 milioni;

U.P.B. 2.2.64.1.43 - capitolo 8966 - lire 15 milioni;

U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8967 - lire 15 milioni;

U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8968 - lire 25 milioni;

U.P.B. 2.2.64.1.44 - capitolo 8969 - lire 25 milioni;

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Trieste, 16 gennaio 2002

TONDO

TABELLA A
(riferita all'art. 175)

QUALIFICA APT	QUALIFICA RUOLO UNICO REGIONALE
Dirigente	Dirigente
Funzionario	Funzionario
Consigliere	Consigliere
Segretario	Segretario
Coadiutore	Coadiutore
Agente tecnico	Agente tecnico
Commesso	Commesso

ALLEGATO A

«Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere» (riferito all'art. 65).

AVVERTENZE:

a) ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato;

b) per «personale addetto in via esclusiva» si intende la persona o le persone addette esclusivamente a un determinato servizio. Per «addetto» si intende la persona addetta prevalentemente ma non esclusivamente ad un determinato servizio;

c) per «servizio assicurato» si intende il servizio garantito mediante una o più persone impegnate anche contemporaneamente in più servizi;

d) il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.

A1 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo.*

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI.

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:

1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5);

- 1.012 assicurati 16/24 ore con personale in via esclusiva (4);
- 1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto (3);
- 1.014 assicurati 12/24 ore (1) (2).
- 1.02 Servizio di notte:
 - 1.021 portiere di notte (4) (5);
 - 1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3).
- 1.03 Servizio custodia valori:
 - 1.031 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5);
 - 1.032 cassette di sicurezza per tutte le camere o cassaforte dell'albergo (3) (4).
- 1.04 Trasporto interno dei bagagli:
 - 1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5);
 - 1.042 assicurato 16/24 ore (4);
 - 1.043 assicurato 12/24 ore (3).
- 1.05 Servizio di prima colazione:
 - 1.051 in sala apposita (5);
 - 1.052 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4) (5);
 - 1.053 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (4);
 - 1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2), (3).
- 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:
 - 1.061 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5);
 - 1.062 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4);
 - 1.063 assicurato 12/24 ore da un addetto (3);
 - 1.064 assicurato 12/24 ore (2).
- 1.07 Servizio di bar nei locali comuni:
 - 1.071 assicurato 16/24 ore (4) (5);
 - 1.072 assicurato 12/24 ore (3).
- 1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:
 - 1.081 assicurato 16/24 ore (4) (5);
 - 1.082 assicurato 12/24 ore (3).
- 1.09 frigo-bar in tutte le camere o unità abitative (4) (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore).
- 1.10 Divise per il personale (4) (5).
- 1.11 Lingue straniere correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
 - 2 lingue (4) (5);
 - 1 lingua (3).
- 1.12 Cambio biancheria:
 - 1.121 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (4) (5);
 - a giorni alterni (3);
 - due volte alla settimana (2);
 - una volta alla settimana (1)
 (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente);
 - 1.122 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (3) (4) (5);
 - a giorni alterni (2);
 - due volte alla settimana (1)
 (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente).
- 1.13 Accessori dei locali bagno privati:
 - 1.131 saponetta (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.132 bagnoschiuma (3) (4) (5);
 - 1.133 sali da bagno (5);
 - 1.134 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.135 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.136 una salvietta per persona (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.137 riserva di carta igienica (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.138 sacchetti igienici (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.139 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.140 asciugacapelli (4) (5).

- 1.14 Accessori dei locali bagno comuni:
 - 1.141 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (4) (5);
 - 1.142 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (4) (5).
- 1.15 Accessori nelle camere o unità abitative:
 - 1.151 documentazione sull'albergo (3) (4) (5);
 - 1.152 necessario per scrivere (4) (5).
- 1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:
 - 1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 (5);
 - 1.162 resa entro le 24 ore (4).
- 1.17 Pulizia nelle camere o unità abitative:
 - 1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5);
 - 1.172 una volta al giorno (1) (2) (3).
- 1.18 Parcheggio auto in garage:
 - 1.181 assicurato per ciascuna camera/unità abitativa 24/24 (5).
- 1.19 Servizio di automobile:
 - 1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (5).
- 2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE.
 - 2.01 Numero dei locali bagno privati completi, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:
 - 2.011 il 100 per cento (4) (5);
 - 2.012 almeno l'80 per cento (3);
 - 2.013 almeno il 60 per cento (2).
 - 2.02 Numero dei locali bagno comuni completi:
 - 2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano (3);
 - 2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2);
 - 2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1).
 - 2.03 Riscaldamento:
 - 2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5) (ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva).
 - 2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:
 - 2.041 in tutto l'esercizio (4) (5) (ad esclusione degli alberghi situati in zone montane).
 - 2.05 Ascensore di servizio o montacarichi (5) (ad esclusione degli immobili esistenti per i quali gli impianti non sono tecnicamente realizzabili).
 - 2.06 Ascensore per i clienti:
 - 2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5);
 - 2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3).
 - 2.07 Sistemazione delle camere:
 - 2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o ripiano apposito e specchio (1) (2) (3) (4) (5);
 - 2.072 lampade o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5);
 - 2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5);
 - 2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3);
 - 2.075 secondo comodino o ripiano apposito nelle camere doppie (2) (3) (4) (5);
 - 2.076 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5);
 - 2.077 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5);
 - 2.078 angolo soggiorno arredato (5).
 - 2.08 Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
 - 2.081 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3);
 - 2.082 una poltroncina per letto (4) (5).
 - 2.09 Disponibilità di suites:
 - 2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5).
 - 2.10 Televisione:
 - 2.101 in tutte le camere o unità abitative (4) (5);

- 2.102 con antenna satellitare (5);
- 2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5).
- 2.11 Radio o filodiffusione nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:
 - 2.111 in tutte le camere o unità abitative (4) (5).
- 2.12 Chiamata per il personale:
 - 2.121 chiamata con telefono (3) (4) (5);
 - 2.122 chiamata con telefono o campanello (1) (2).
- 2.13 Telefono nelle camere o unità abitative:
 - 2.131 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5).
- 2.14 Linee telefoniche esterne:
 - 2.141 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5);
 - 2.142 cabina telefonica per clienti (5);
 - 2.143 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4).
- 2.15 Telefax (3) (4) (5).
- 2.16 Locali di ricevimento e soggiorno:
 - 2.161 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1);
 - 2.162 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie della sala ristorante o del bar qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2);
 - 2.163 come 2.162, maggiorata del 20 per cento (3);
 - 2.164 come 2.162, maggiorata del 30 per cento (4);
 - 2.165 come 2.162, maggiorata del 50 per cento (5).
- 2.17 Sala ristorante:
 - 2.171 in locale apposito riservato agli alloggiati (5);
 - 2.172 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4).
- 2.18 Bar:
 - 2.181 banco bar posto in locale distinto (5);
 - 2.182 banco bar in area appositamente attrezzata (4);
 - 2.183 banco bar posto in locale comune (3);
 - 2.184 attrezzatura bar posta in locale comune (2).
- 2.19 Sale separate:
 - 2.191 sala per riunioni, lettura e giochi per adulti (5);
 - 2.192 sala soggiorno e svago (4) (5).
- 2.20 Ingresso protetto da portico o pensilina (5).
- 2.21 Ingresso separato per i bagagli (5).
- 2.22 Locali di servizio (offices) ai piani (5).
- 2.23 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5).
- 2.24 Posto auto assicurato per ciascuna camera/unità abitativa (4) (5).

A2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle residenze turistico - alberghiere.

1. PRESTAZIONE DI SERVIZI.

- 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:
 - 1.011 assicurati 16/24 ore con personale addetto (4);
 - 1.012 assicurati 14/24 ore con personale addetto (3);
 - 1.013 assicurati 12/24 ore (2).
- 1.02 Servizio di notte:
 - 1.021 addetto al servizio di notte (4);
 - 1.022 addetto disponibile a chiamata (3) (2).
- 1.03 Servizio di custodia valori:
 - 1.031 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera (4);
 - 1.032 servizio custodia valori (3).
- 1.04 Trasporto interno dei bagagli:
 - 1.041 assicurato 12/24 ore (4);
 - 1.042 assicurato 8/24 ore (3).

- 1.05 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:
 - 1.051 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (4);
 - 1.052 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto (3).
- 1.06 Servizio di bar nei locali comuni:
 - 1.061 assicurato 16/24 ore (4);
 - 1.062 assicurato 12/24 ore (3).
- 1.07 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:
 - 1.071 assicurato 16/24 ore (4);
 - 1.072 assicurato 12/24 ore (3).
- 1.08 Servizio di prima colazione:
 - 1.081 in sala apposita (4);
 - 1.082 nelle camere o unità abitative a richiesta del cliente (4);
 - 1.083 in sala apposita o in sala ristorante riservata agli alloggiati (3);
 - 1.084 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2).
- 1.09 Divise per il personale (4).
- 1.10 Lingue straniere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:
 - 2 lingue straniere (4);
 - 1 lingua straniera (3).
- 1.11 Cambio di biancheria:
 - 1.111 lenzuola e federe a ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (4);
 - a giorni alterni (3);
 - due volte alla settimana (2)
 (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente);
 - 1.112 asciugamani ad ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (4);
 - a giorni alterni (3);
 - due volte la settimana (2)
 (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente).
- 1.12 Pulizia:
 - Pulizia ad ogni cambio di cliente e:
 - tutti i giorni (4);
 - a giorni alterni (3);
 - due volte alla settimana (2).
- 1.13 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (4).

2. DOTAZIONI STRUTTURA.

- 2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:
 - 2.011 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2);
 - 2.012 una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie dell'eventuale sala ristorante o bar, qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (3);
 - 2.013 come 2.012 maggiorata del 10 per cento (4).
- 2.02 Bar:
 - 2.021 banco bar posto in locale distinto (4);
 - 2.022 banco bar in area appositamente attrezzata (3);
 - 2.023 banco bar posto in locale comune (2).
- 2.03 Unità abitativa:
 - 2.031 con locale bagno privato completo (4) (3) (2);
 - 2.032 con vani distinti per camere e soggiorno-cucina (4).
- 2.04 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (ad esclusione delle residenze turistico-alberghiere con apertura limitata alla stagione estiva).
- 2.05 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (4) (ad esclusione delle residenze turistico-alberghiere situate in zone montane).
- 2.06 Ascensore negli esercizi:
 - 2.061 qualunque sia il numero dei piani (4);

2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2).

2.07 Insonorizzazione di tutte le unità abitative o camere (4).

2.08 Posto telefonico per clienti (2) (3) (4).

2.09 Posto auto assicurato per ciascuna unità abitativa (4).

3. DOTAZIONI MINIME NELLE UNITÀ ABITATIVE.

3.01 Dotazioni per il soggiorno e il pernottamento:

3.011 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2);

3.012 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani appositi, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2);

3.013 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2);

3.014 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4);

3.015 poltrone o divano nel soggiorno (3).

3.02 Dotazioni per la preparazione dei cibi:

3.021 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2);

3.022 frigorifero (4) (3) (2);

3.023 lavello con scolapiatti (4) (3) (2);

3.024 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):

2 coltelli;

2 forchette;

2 cucchiari;

2 piatti piani;

1 piatto fondo;

2 bicchieri;

1 tazza;

1 tazzina;

3.025 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):

1 batteria da cucina;

2 coltelli da cucina;

1 zuccheriera;

1 caffettiera;

1 scolapasta;

1 mestolo;

1 insalatiera;

1 grattugia;

1 spremiagrumi;

1 apribottiglie/cavatappi;

1 bricco per il latte;

1 pattumiera con sacchetti di plastica;

3.026 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4);

3.027 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (4) (3).

3.03 Dotazioni bagno:

3.031 lavandino, doccia o vasca, tazza e bidet (4) (3) (2);

3.032 saponetta (4) (3) (2);

3.033 telo da bagno per persona (4) (3) (2);

3.034 asciugamano per persona (4) (3) (2);

3.035 salvietta per persona (4) (3) (2);

3.036 carta igienica con riserva (4) (3) (2);

3.037 sacchetti igienici (4) (3) (2);

3.038 cestino rifiuti (4) (3) (2);

3.039 specchio con presa corrente (4) (3) (2);

3.0310 mensola (4) (3) (2);

3.0311 scopettino (4) (3) (2);

3.0312 asciugacapelli (4);

3.0313 bagnoschiuma (4) (3).

3.04 Dotazione generale delle unità abitative:

3.041 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2);

3.042 scopa, paletta secchio, ramazza, straccio per pavimenti (4) (3) (2);

3.043 televisore a colori (4) (3);

3.044 antenna satellitare (4);

3.045 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3);

3.046 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (4) (3);

3.047 necessario per scrivere (4).

4. PRESTAZIONE DI SERVIZI.

4.01 Manutenzione delle unità abitative, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni (4) (3) (2).

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO B

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi e villaggi turistici (riferito all'art. 68).

AVVERTENZE:

a) ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato;

b) per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci «viabilità veicolare interna e parcheggio auto» non sussistono;

c) per i campeggi e i villaggi turistici esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili;

d) non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento;

e) qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci «installazioni igienico-sanitarie di uso comune» e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate;

f) i gabinetti per uomini per i campeggi e villaggi turistici esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi;

g) per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce-lavapiedi-lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento;

h) l'obbligo di cui alle voci «erogazione acqua calda» va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda;

i) l'obbligo di cui alle voci «attrezzature di ristoro» - sottovoci bar e spaccio, non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km;

l) per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq 5 per persona e non può superare:

mq 40 nei villaggi a 2 stelle;

mq 45 nei villaggi a 3 stelle;

mq 55 nei villaggi a 4 stelle.

Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.

B1 - *Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi.*

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE.

- 1.01 Recinzione:
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4).
- 1.02 Viabilità veicolare interna: (1) (2) (3) (4).
- 1.03 Viabilità pedonale:
1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2);
1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4).
- 1.04 Parcheggio auto:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (4).
- 1.05 Aree libere per uso comune:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del campeggio (1);
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (2) (3);
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4).
- 1.06 Aree alberate:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2);
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3);
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4).
- 1.07 Superficie delle piazzole:
1.071 non inferiore a mq 50 (1);
1.072 non inferiore a mq 60 (2);
1.073 non inferiore a mq 70 (3);
1.074 non inferiore a mq 80 (4).
- Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15.
- 1.08 Individuazione delle piazzole:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4);
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3);
1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro (4).
- 1.09 Sistemazione delle piazzole:
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4).
- 1.10 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4).
- 1.11 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4).
- 1.12 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4).
- 1.13 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4).
- 1.14 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4).
- 1.15 Impianto telefonico per uso comune:
1.151 con una linea telefonica esterna (1);
1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4).

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI.

- 2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
2.011 ore 10/24 (1);
2.012 ore 14/24 (2);
2.013 ore 18/24 (3);
2.014 ore 24/24 (4).
- 2.02 Servizio ricevimento e accettazione assicurato: (1) (2) (3) (4).
- 2.03 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
2.031 una volta al giorno (1) (2);
2.032 due volte al giorno (3) (4).
- 2.04 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
2.041 due volte al giorno (1) (2) (3);
2.042 con addetto diurno permanente (4).
- 2.05 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
2.051 una volta al giorno (1) (2) (3) (4).

- 2.06 Pronto soccorso: (1) (2) (3) (4).
- 2.07 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
2.071 1 wc ogni 20 ospiti (1) (2) (3) (4);
2.072 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1);
2.073 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2);
2.074 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3);
2.075 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4);
2.076 1 lavabo ogni 30 ospiti (1) (2);
2.077 1 lavabo ogni 20 ospiti (3) (4);
2.078 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo oppure lavabi di dimensioni normali dotati di pedana in PVC, vetroresina o simili (4);
2.079 1 lavapedi ogni 100 ospiti (1) (2);
2.0710 1 lavapedi ogni 90 ospiti (3) (4);
2.0711 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1);
2.0712 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3);
2.0713 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4);
2.0714 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (1) (2) (3) (4);
2.0715 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4);
2.0716 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4).
- 2.08 Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle:
2.081 in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole (1);
2.082 in ragione di almeno 1 ogni 30 piazzole (2);
2.083 in ragione di almeno 1 ogni 20 piazzole (3);
2.084 in ragione di almeno 1 ogni 10 piazzole (4).
- 2.09 Erogazione acqua calda:
2.091 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2);
2.092 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4);
2.093 nel 50 per cento delle altre installazioni igienico sanitarie (escluse le voci 2.061, 2.0718 e quelle non obbligatorie) (3) (4).
- 2.10 Dotazione delle piazzole:
2.101 presa di corrente (3) (4).
- 2.11 Attrezzature di ristoro:
2.111 bar (1) (2) (3);
2.112 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4);
2.113 tavola calda o ristorante self-service (3) (4);
2.114 spaccio (1) (1) (2) (3) (4).
- 2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
2.121 almeno 1 attrezzatura (3);
2.122 almeno 2 attrezzature (4).
- 2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
2.131 almeno 1 attrezzatura o servizio (2);
2.132 almeno 2 attrezzature o servizi (3);
2.133 almeno 3 attrezzature o servizi (4).

B2 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei villaggi turistici.

1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE.

- 1.01 Recinzioni:
1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (2) (3) (4).
- 1.02 Viabilità veicolare interna: (2) (3) (4).
- 1.03 Viabilità pedonale:
1.031 passaggi pedonali ogni 2 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (2);
1.032 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4).
- 1.04 Parcheggio auto:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (2) (3) (4).

- 1.05 Aree libere per uso comune:
 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2) (3);
 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4).
- 1.06 Aree alberate:
 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (2);
 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (3);
 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio turistico (4).
- 1.07 Superficie delle piazzole:
 1.071 non inferiore a mq 60 (2);
 1.072 non inferiore a mq 70 (3);
 1.073 non inferiore a mq 80 (4).
- Per i villaggi turistici con parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq. 15.
- 1.08 Individuazione delle piazzole:
 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (2) (3) (4);
 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2) (3);
 1.083 confini della piazzola evidenziati con aiuole coltivate o altro (4).
- 1.09 Sistemazione delle piazzole:
 1.091 a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4).
- 1.10 Impianto elettrico: (2) (3) (4).
- 1.11 Impianto di illuminazione: (2) (3) (4).
- 1.12 Impianto idrico: (2) (3) (4).
- 1.13 Impianto di rete fognaria: (2) (3) (4).
- 1.14 Impianto prevenzione incendi: (2) (3) (4).
- 1.15 Impianto telefonico per uso comune:
 1.151 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4).
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI.
- 2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato:
 2.011 ore 14/24 (2);
 2.012 ore 18/24 (3);
 2.013 ore 24/24 (4).
- 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni:
 2.021 una volta al giorno (2);
 2.022 due volte al giorno (3) (4).
- 2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie:
 2.031 due volte al giorno (2) (3);
 2.032 con addetto diurno permanente (4).
- 2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti:
 2.041 una volta al giorno (2) (3) (4).
- 2.05 Pronto soccorso: (2) (3) (4).
- 2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune:
 2.061 1 wc ogni 20 ospiti (2);
 2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4);
 2.063 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2);
 2.064 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3);
 2.065 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (4);
 2.066 1 lavabo ogni 20 ospiti (2);
 2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (4);
 2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 7 lavabi normali messo in opera a non oltre 50 cm dal suolo (4);
 2.069 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (2);
 2.0610 1 lavapiedi ogni 90 ospiti (3) (4);
 2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3);
 2.0612 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4);
 2.0613 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti (2) (3) (4);

- 2.0614 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 500 ospiti con un minimo di una (3) (4);
 2.0615 1 vuotatoio per wc chimici ogni 500 ospiti con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (2) (3) (4).
- 2.07 Erogazione acqua potabile:
 2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno 1 ogni 40 piazzole) (2) (3) (4).
- 2.08 Erogazione acqua calda:
 2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse (2);
 2.082 nel 30 per cento delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.062 e 2.0615) (3);
 2.083 nel 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.062, 2.0615) (4).
- 2.09 Dotazione delle unità abitative (1):
 2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4);
 2.092 attrezzatura per il soggiorno all'aperto, composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4);
 2.093 presa di corrente (2) (3) (4).
- 2.10 Attrezzature di ristoro:
 2.101 bar (2) (3);
 2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4);
 2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4);
 2.104 spaccio (2) (3) (4).
- 2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.):
 2.111 1 attrezzatura (3);
 2.112 2 attrezzature (4).
- 2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco-giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.):
 2.121 1 attrezzatura o servizio (2);
 2.122 2 attrezzature o servizi (3);
 2.123 3 attrezzature o servizi (4).

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO C

Punteggi minimi per la classificazione degli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze (riferito all'art. 84).

AVVERTENZE:

a) agli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16;

b) gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze possono essere costituiti da:

- 1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);
- 2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);
- 3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);
- 4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo D);
- 5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo E);

c) gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.

C1 - *Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato.*

1. TIPOLOGIA:

- villa singola 4;
- villa a schiera 3,5;

- casa multipla 3;
condominio 2.
2. UBICAZIONE:
distanza dalla spiaggia o dagli impianti di risalita fino a mt. 100 3;
distanza dal centro storico fino a mt. 300 2.
3. CONSERVAZIONE DELLA SINGOLA STRUTTURA RICETTIVA:
costruzione nuova o recente (edificata dopo il 1990) 4;
immobile ristrutturato (entro gli ultimi 5 anni) 3;
normale 2;
mediocre con necessità di interventi 1.
4. LIVELLO DI PIANO:
piano attico/ville 4;
piano intermedio 3;
piano terreno 2;
seminterrato 1.
5. ARREDAMENTO:
signorile 4;
buono 3;
normale/medio 1.
6. ATTREZZATURA:
ottima 4;
buona 3;
sufficiente 1.
7. CONSERVAZIONE ALLOGGIO:
ottima 4;
buona 3;
sufficiente 1.
8. IMPIANTI ELETTRICI, TERMOSANITARI, IDRICI:
buoni 3;
sufficienti 1
(gli impianti elettrici devono essere in ogni caso conformi alle disposizioni della legge n. 46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).
9. CARATTERISTICHE ALLOGGIO E SERVIZI ANNESSI:
soggiorno 1;
doppi servizi 1;
cucina abitabile 1;
balcone/terrazza 1;
impianto centralizzato TV 1;
TV 1;
telefono 1;
lavastoviglie 1;
lavatrice 1;
ascensore 1;
garage 1;
posto auto 1;
giardino comune 1;
giardino privato 1;
piscina comune 1;
piscina privata 1;
giardino recintato 1;
tripli servizi 2;
antenna satellitare 1;
aria condizionata 1;
posto barca 1;
cassetta sicurezza 1;
riscaldamento 1;
alloggio compreso in un complesso nautico 1.

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO D

Requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture ricettive a carattere sociale, suddivisi per alberghi per la gioventù od ostelli, centri per soggiorni sociali e foresterie (riferito all'art. 71).

D1 - Requisiti e caratteristiche tecniche degli alberghi per la gioventù od ostelli:

1. Gli alberghi per la gioventù od ostelli devono:

a) essere dotati di tavola calda/self service e, ove possibile, di un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);

b) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

c) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

e) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

f) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

g) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

h) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

i) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;

l) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

D2 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie e dei centri per soggiorni sociali:

1. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

d) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con medicinali e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

D3 - Requisiti e caratteristiche tecniche delle foresterie:

1. Le foresterie devono:

a) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicinali ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) avere un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO E

Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini ed escursionistici (riferito all'art. 73)

E1 - *Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini:*

1. I rifugi alpini devono disporre:

- a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore;
- b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
- c) di uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;
- d) di spazi destinati al pernottamento;
- e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
- f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
- g) di attrezzature per il pronto soccorso;
- h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;
- i) di un numero adeguato di estintori;
- l) di una piazzola per l'atterraggio di elicotteri;
- m) di una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura. I rifugi alpini devono altresì disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno;
- n) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- o) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

E2 - *Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici:*

1. I rifugi escursionistici devono disporre:

- a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore;
- b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;
- c) di uno spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- d) di spazi destinati al pernottamento;
- e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;
- f) di un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;
- g) di attrezzature per il pronto soccorso;
- h) di posto telefonico o di apparecchiature di radio telefono;
- i) di un numero adeguato di estintori;
- l) di impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
- m) di idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente;
- n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto in più anche sovrapposto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;
- o) di una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e comunque una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno-doccia;
- p) di un servizio igienico ad uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO F

Requisiti dei locali destinati all'attività di affittacamere (riferito all'art. 77)

1. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

- a) un servizio igienico sanitario completo di wc, lavabo vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi;
- b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Visto il presidente: TONDO

ALLEGATO G

Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari (riferito all'art. 102)

AVVERTENZE:

- a) agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente: quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti; tre stelle per un punteggio da 131 a 200; due stelle per un punteggio da 81 a 130; una stella per un punteggio da 40 a 80;
- b) Qualora l'accesso all'arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si aggiungono 20 punti;
- c) gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonché di una cassetta per il pronto soccorso e del telefono ad uso comune;
- d) le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all'interno dello stabilimento balneare sono comunque conteggiati ai fini della classificazione, quand'anche insistenti su terreno non demaniale.

G - *Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari.*

1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA.

1.01 stato di manutenzione complessivo della struttura:

- 1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14;
- 1.012 in buono stato di manutenzione 10;
- 1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6.

1.02 Superficie in concessione:

- 1.021 fino a 50 mq 5;
- 1.022 da 5001 a 20.000 mq 10;
- 1.023 oltre i 20.000 mq 15.

1.03 Superficie destinata ad aree verdi o aree comuni:

- 1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell'area 30;
- 1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell'area 20;
- 1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell'area 12;
- 1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell'area 6.

1.04 Opere varie:

- 1.041 opere fisse a difesa dell'arenile 4;
- 1.042 accessi facilitati ai portatori di handicap 4;
- 1.043 terrazza solarium 2;
- 1.044 opere accessorie alle cabine (marciapiedi, passerelle d'accesso) 2;
- 1.045 passerelle d'accesso all'arenile ed al mare:
 - 1 ogni 50 metri 6;
 - 1 ogni 100 metri 3;

- 1 ogni più di 100 metri 1.
2. STATO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE.
- 2.01 Cabine:
- 2.011 in ottimo stato di manutenzione 14;
- 2.012 in buono stato di manutenzione 10;
- 2.013 in sufficiente stato di manutenzione 6.
- 2.02 Ombrelloni:
- 2.021 in ottimo stato di manutenzione 8;
- 2.022 in buono stato di manutenzione 6;
- 2.023 in sufficiente stato di manutenzione 3.
- 2.03 Lettini:
- 2.031 in ottimo stato di manutenzione 4;
- 2.032 in buono stato di manutenzione 3;
- 2.033 in sufficiente stato di manutenzione 1.
3. ATTREZZATURE.
- 3.01 Cabine:
- 3.011 con doccia interna per almeno 1/3 del totale 6.
- 3.02 Ombrelloni:
- 3.021 in alluminio per almeno 2/3 del totale 6.
- 3.03 Lettini:
- 3.031 con tettuccio 2;
- 3.032 uno per ogni ombrellone 1;
- 3.033 due per ogni ombrellone 2;
- 3.034 oltre a due per ogni ombrellone 3.
- 3.04 Sedie a sdraio o sedie:
- 3.041 in alluminio per almeno 2/3 del totale 4;
- 3.042 in legno 2.
- 3.05 Attrezzature varie:
- 3.051 1 piattello o tavolino per ogni ombrellone 1;
- 3.052 1 attaccapanni per ogni ombrellone 1;
- 3.053 fornitura a richiesta di cassette con chiusura per almeno il 50% degli ombrelloni 2.
4. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE.
- 4.01 Docce:
- 4.011 almeno una ogni 50 ombrelloni 16;
- 4.012 almeno una ogni 100 ombrelloni 12;
- 4.013 almeno una ogni 150 ombrelloni 10;
- 4.014 almeno una ogni 200 ombrelloni 8;
- 4.015 almeno una ogni 250 ombrelloni 4;
- 4.016 con acqua calda 4;
- 4.017 chiuse 4.
- 4.02 Lavapiedi 1.
- 4.03 Wc separati per uomini e donne:
- 4.031 uno ogni 50 ombrelloni 16;
- 4.032 uno ogni 100 ombrelloni 12;
- 4.033 uno ogni 150 ombrelloni 10;
- 4.034 uno ogni 200 ombrelloni 8;
- 4.035 uno ogni 250 ombrelloni 4;
- 4.036 uno ogni più di 250 ombrelloni 2.
- 4.04 Bar e ristorazione:
- 4.041 impianto fisso ben attrezzato con servizi igienici e personale addetto 12;
- 4.042 bar smontabile attrezzato 8;
- 4.043 bar smontabile con attrezzatura minima 4;
- 4.044 ristorante o self service 4.
- 4.05 Impianti accessori:
- 4.051 piscina con acqua di mare 12;
- 4.052 piscina con acqua dolce 8.
- 4.06 Attrezzature sportive:
- 4.061 beach volley gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.062 beach soccer gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.063 ping-pong gratuito 2 a pagamento 1;

- 4.064 bocce gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.065 campo da tennis gratuito 4 a pagamento 2;
- 4.066 minigolf gratuito 4 a pagamento 2.
- 4.07 Altri servizi:
- 4.071 noleggio imbarcazioni gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.072 posteggio surf gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.073 deposito materassini e varie gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.075 scuola nuoto, sub, surf o vela gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.076 trampolini gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.077 zattera galleggiante gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.078 gonfiaggio materassini gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.079 ricarica bombole sub gratuito 2 a pagamento 1;
- 4.0710 servizio di animazione 6;
- 4.0711 baby center con personale specializzato 4;
- 4.0712 area attrezzata per giochi bambini 2.

Visto il presidente: TONDO

02R0214

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002).

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2002)

(Omissis).

02R0265

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 4.

Bilancio di previsione per gli anni 2002, 2004 e per l'anno 2002.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 29 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2002, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 2.

1. È approvato in euro 11.266.178.682,76 il totale delle spese effettive ed in euro 21.906.698.682,76 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2002-2004 annesso alla presente legge (tabella B).

2. È approvato in euro 4.091.548.527,87 il totale delle spese effettive ed in euro 7.638.388.527,87 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2002.

3. Sono approvati in euro 7.160.903.630,81 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2003 ed in euro 7.107.406.524,08 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2004.

4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2002, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2003 e 2004 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 3.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002, annesso alla presente legge.

Art. 4.

1. Per gli effetti di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 5.

1. Per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 6.

1. Per gli effetti di cui all'art. 25 della legge regionale n. 7/1999 sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 7.

1. Per gli effetti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/1999 sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 gennaio 2002

TONDO

02R0215

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 5.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 febbraio 2002)

(Omissis).

02R0216

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2002, n. 2.

Disposizioni provvisorie sulla prorogatio degli organi regionali.

(Pubblicata nel al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto regionale ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nei casi di annullamento dell'elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale, gli stessi organi e la giunta regionale in carica continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri regionali, relativamente agli atti aventi carattere di urgenza.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 febbraio 2002

IORIO

02R0363

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n. 137 del 7 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga termini

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati nonché per la denuncia a dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto 12 luglio 1993, n. 75, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza è fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'art. 7, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Art. 2.

1. Nella legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 «Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee» è introdotto il seguente art. 6 *bis*:

«Art. 6-*bis* (Semplificazione adempimenti). — 1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da pozzi aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica).

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative ad emungenti da uno o più pozzi esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s e per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale e partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

a) corografia foglio intero (due copie);

b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);

c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio analizzate (due copie);

d) versamento alla tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, su c/c n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;

e) per pozzi sprovvisti di autorizzazioni, versamento alla medesima tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.

Art. 3.

Presentazione delle denunce

1. L'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 8 è abrogato.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1 della presente legge, esegue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 agosto 1999, n. 290.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 settembre 2001

FITTO

02R0168

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 7 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del tributo sepe-
ciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così
determinato:

A. Rifiuti speciali tal quali.

A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;

A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi;

A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzione e demolizioni.

B. Rifiuti urbani tal quali.

B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;

B.2 euro 11 (undici) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bilancio o di ambito.

Art. 2.

1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all'art. 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in tonnellate e/o frazione di essa, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

2. Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all'art. 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 settembre 2001

FITTO

02R0169

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 27.

Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 168 del 19 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Incentivazione all'esodo dei formatori in albo

1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

2. Le disposizioni di cui agli articoli, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale n. 54/1978 sono abrogate.

3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennità «*una tantum*», aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'indennità di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore dal raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di lire 28.000.000.

5. La Regione Puglia riconosce altresì agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore

della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione del servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della deliberazione della giunta regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei centri territoriali per l'impiego, un contributo «*una tantum*» pari a lire 4.000.000 per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80.000.000.

6. La Regione Puglia corrisponderà direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennità e i contributi di cui al precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti, da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5, e contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'art. 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.

7. La giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuerà, sentite le organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.

Art. 2.

Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative

1. Allo scopo di sostenere l'accreditamento delle sedi formative degli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia, la giunta regionale riconosce ai predetti organismi un contributo straordinario «*una tantum*» determinato sulla base di un progetto di ristrutturazione presentato dagli enti, finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative stesse.

2. I progetti devono indicare:

- a) le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
- b) le strategie per la rimozione delle criticità relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie;
- c) le risorse finanziarie occorrenti;
- d) i tempi di realizzazione.

3. Il contributo sarà determinato sulla base del progetto di cui al comma 2 da valutare entro il 31 marzo 2002 da parte di apposita commissione, composta da tre componenti, anche esterni, dotati di specifiche competenze. A tal fine le azioni finanziabili dovranno in particolare assumere a riferimento i criteri adottati dalla giunta regionale con specifico provvedimento sentite le parti sociali.

4. L'onere di cui al presente articolo sarà contenuto entro il limite massimo delle somme complessivamente derivanti:

- a) dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del quadro comunitario di sostegno 1994/1999, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;
- b) da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
- c) da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo Stato per le medesime finalità previste dall'art. 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000 n. 388.

5. Il contributo di cui innanzi potrà essere corrisposto a condizione che l'organismo:

- a) presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione o nei quali la Regione è chiamata in causa;
- b) abbia regolarmente provveduto a corrispondere ai formatori in albo che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 1 il trattamento di fine rapporto.

6. La Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre al riguardo specifici controlli ed erogherà all'ente gestore interessato il contributo di cui al presente articolo in due rate annuali, previa presentazione di apposita fidejussione, ad avvenuta approvazione del progetto di ristrutturazione e a presentazione della dichiarazione e degli elementi di cui al comma 5.

7. Gli enti gestori cui viene destinato il contributo straordinario «*una tantum*» di cui alla presente legge dovranno presentare alla Regione Puglia, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, quantificati in complessive lire 39.800.000.000, trovano copertura:

a) quanto a lire 9.117.098.000 con imputazione ai capitali di nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa, finanziati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

b) quanto a lire 30.682.902.000 mediante istituzione nel bilancio di previsione 2001 di apposito capitolo di nuova istituzione avente a oggetto «indennità e contributo *una tantum* di incentivazione all'esodo dei formatori in albo» con uno stanziamento di pari importo e con contestuale riduzione per lire 30.682.902.000 dello stanziamento previsto nell'esercizio 2001 sul capitolo n. 1121028.

2. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con l'utilizzazione di tutte o parte delle risorse finanziarie provenienti dagli introiti previsti al comma 4 del medesimo art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 16 novembre 2001

FITTO

02R0170

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 7 0 6 *

€ 3,20